

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>).	66
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 e abb.-A/R (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>) ..	67
--	----

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 1813, approvato dal Senato e abb. (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	73
---	----

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	74
---	----

ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dal Governo</i>)	98
---	----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020. (Doc. LXXXVII, n. 4) (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge C. 3208 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 4</i>)	74
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato. Atto n. 288 (Rilievi alle Commissioni VII e IX) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	75
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	77
--	----

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78. Atto n. 301 (Rilievi alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	79
--	----

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio. Atto n. 304 (Rilievi alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione). Atto n. 289 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	85
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri. Atto n. 305 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	88
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo all'implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di <i>Space Situational Awareness</i> (SSA), basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA. Atto n. 306 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	92
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare e completare la capacità di comando e controllo multidominio delle Brigate dell'Esercito italiano. Atto n. 307 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	94

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Giorgio LOVECCHIO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 11.45.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

C. 522 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 3 degli emendamenti, che, rispetto al precedente, include l'emendamento 5.200 della Commissione, volto in particolare a riconoscere alle aziende

private che siano in possesso – alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento – della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 4 del presente provvedimento un punteggio premiale per la valutazione, da parte di Autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.

Segnala che, in tale quadro, la citata proposta emendativa prevede altresì che, compatibilmente con il diritto dell'Unione europea, le amministrazioni aggiudicatrici indichino nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private della predetta certificazione.

Tanto premesso, nel rilevare preliminarmente che la proposta emendativa in esame reca disposizioni di carattere essenzialmente ordinamentale e procedurale, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva possibilità per le amministrazioni interes-

sate di darvi attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, una rassicurazione circa la compatibilità delle predette disposizioni con l'ordinamento unionale, al fine di escludere l'eventuale avvio di procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA fa presente che la proposta emendativa in esame non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Maria Anna MADIA (PD), *relatrice*, propone quindi di esprimere nulla osta sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 3 e non comprese nel fascicolo n. 2, trasmesso dall'Assemblea.

La Sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 e abb.-A/R.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri, e avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, ricorda che, nella seduta dello scorso 27 luglio, la Commissione bilancio ha esaminato, per il parere all'Assemblea, il testo del provvedimento in titolo. Ricorda altresì che, sulla base dei contenuti della relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo stesso, la Commissione ha espresso in quella sede un parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, volte a: escludere dalla nuova disciplina le prestazioni professionali rese in favore delle società veicolo di cartolarizzazione, delle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e degli agenti della riscossione (articolo 2); escludere espressamente la corresponsione di rimborsi di spese per i componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (articolo 10); escludere dall'applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 11); introdurre una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 12-*bis*).

Ricorda altresì che, nella seduta dello scorso 29 luglio, l'Assemblea ha deliberato il rinvio del predetto provvedimento in Commissione e che la Commissione giustizia ne ha successivamente proseguito l'esame chiedendo al Governo elementi di dettaglio sulla citata relazione tecnica. In risposta a tale richiesta il Governo, nel ribadire i contenuti della relazione medesima, ha fornito elementi di dettaglio alla Commissione giustizia in merito alla quantificazione dell'onere di 150 milioni di euro annui derivanti dall'applicazione della disciplina agli agenti della riscossione.

Successivamente, la Commissione giustizia ha quindi apportato ulteriori modificazioni al testo del provvedimento, prevedendo, all'articolo 10, l'inserimento di tre ulteriori componenti nell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso e, all'articolo 13, una norma di copertura finanziaria riferita all'intero provvedimento per un importo pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, effettuata mediante cor-

rispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190.

Tutto ciò considerato, ritiene necessario innanzitutto che il Governo chiarisca se il Fondo per le esigenze indifferibili, a carico del quale è posto l'onere di 150 milioni di euro annui, rechi le occorrenti disponibilità. In secondo luogo, ritiene necessario evidenziare come tale copertura, sebbene riferita all'intero provvedimento, riguardi in realtà i soli oneri quantificati dalla relazione tecnica con riferimento all'applicazione della nuova disciplina alle prestazioni professionali rese in favore degli agenti della riscossione, senza tuttavia considerare gli effetti onerosi derivanti da altre disposizioni del provvedimento in merito alle quali la Commissione bilancio, come detto, aveva formulato condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che, tuttavia, non sono state recepite dalla Commissione giustizia. Ricorda che tra queste condizioni vi era, ad esempio, quella volta ad introdurre, all'articolo 10, una disposizione che esclude il rimborso di spese ai componenti dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, in mancanza della quale, peraltro, dovrebbe considerarsi onerosa anche la previsione dell'incremento del numero dei componenti dell'Osservatorio stesso, introdotta dalla Commissione giustizia.

Ciò posto, per quanto riguarda il parere espresso nella seduta del 27 luglio scorso ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di riformulare più puntualmente la condizione riferita all'articolo 2 del provvedimento, al fine di: precisare che l'esclusione dall'ambito di applicazione del provvedimento si riferisce alle attività professionali svolte in favore delle società controllate e delle mandatarie facenti capo a società veicolo di cartolarizzazione e non anche a quelle svolte in favore delle società controllate e delle mandatarie facenti capo a imprese bancarie e assicurative; includere nell'ambito di applicazione del provvedimento anche le prestazioni professionali rese in favore delle società a partecipazione pubblica di cui al decreto legisla-

tivo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando, comunque, l'esclusione di quelle rese in favore delle società veicolo di cartolarizzazione, posto che l'esclusione delle partecipate pubbliche era stata principalmente motivata, nel predetto parere, dall'esigenza di escludere quelle partecipate che fossero anche società veicolo di cartolarizzazione.

Infine, fa presente che dovrebbero essere invece ribadite le condizioni rese con riferimento agli articoli 10, 11 e 12-*bis*, di cui si è detto in precedenza, a cui si aggiungerebbe un'ulteriore condizione volta a sopprimere la copertura finanziaria introdotta dalla Commissione giustizia all'articolo 13 del testo A/R, qualora il Fondo per le esigenze indifferibili non recasse le occorrenti disponibilità finanziarie, fermo restando che, in tale ipotesi, dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento anche le prestazioni professionali rese nei confronti degli agenti della riscossione.

Su tali aspetti, ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda preliminarmente con la relatrice – per quanto riguarda il provvedimento in esame – in ordine alla opportunità di riformulare più puntualmente la condizione riferita all'articolo 2, concernente la perimetrazione dell'ambito di applicazione della disciplina sull'equo compenso, deliberata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio nel parere dello scorso 27 luglio, nonché di ribadire – sulla base delle motivazioni risultanti nel parere medesimo e suffragate dalla relazione tecnica a suo tempo trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 – le condizioni rese, ai sensi della citata norma costituzionale, nello stesso parere del 27 luglio con riferimento agli articoli 10, 11 e 12-*bis*. Concorda, inoltre, circa la necessità di sopprimere l'articolo 13 del testo A/R del provvedimento, inserito dalla Commissione giustizia nel corso dell'esame in sede referente a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea, giacché il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, utilizzato a copertura degli oneri

quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, non reca le occorrenti disponibilità.

Maria Carolina VARCHI (FDI), pur prendendo atto dell'incapienza del Fondo previsto a copertura degli oneri recati dal provvedimento, osserva tuttavia come la quantificazione degli stessi nella misura di 150 milioni di euro in ragione d'anno sia stata effettuata dal Governo anche a seguito di apposita richiesta di ulteriori elementi di informazione sui profili finanziari allo stesso rivolta dalla Commissione giustizia, ad integrazione della relazione tecnica in precedenza trasmessa alla Commissione bilancio, senza specificare che la predetta stima si riferisse esclusivamente agli agenti della riscossione. Ricorda altresì come la medesima Commissione giustizia abbia conseguentemente approvato una proposta emendativa in tal senso, sostenuta dai diversi gruppi parlamentari ed ora trasfusa nell'articolo 13 del provvedimento in esame, di cui è stata preannunciata la soppressione per carenza di copertura.

Anche in relazione alla problematica finanziaria testé evidenziata e allo scopo fondamentale di conservare le finalità essenziali del provvedimento in esame, sul quale ribadisce essersi registrata nella Commissione di merito una pressoché unanime condivisione da parte delle diverse forze politiche, invita la sottosegretaria Sartore e la relatrice Comaroli a compiere un ulteriore approfondimento sul merito delle questioni sollevate. A tale ultimo riguardo, manifesta la disponibilità del gruppo di Fratelli d'Italia a prevedere una parziale applicazione della disciplina sull'equo compenso alle società veicolo di cartolarizzazione, limitandola, in particolare, alle sole ipotesi contrattuali aventi ad oggetto operazioni di cartolarizzazione rispetto alle quali non risultino già prestate le relative garanzie, scongiurando così l'eventuale effetto retroattivo delle disposizioni. In proposito, ritiene che una simile soluzione potrebbe anche essere direttamente inserita, sotto forma di apposita condizione, nella proposta di parere che la relatrice intendesse formulare.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel precisare che la quantificazione degli oneri dianzi richiamata è stata effettuata con esclusivo riferimento all'inclusione degli agenti della riscossione nell'ambito di applicazione della disciplina sull'equo compenso, pur dichiarando in linea di principio la disponibilità del Governo a valutare con attenzione una possibile modifica del testo nel senso suggerito dalla deputata Varchi, fa presente che anche in tale ipotesi non si potrebbe naturalmente prescindere da una scrupolosa verifica tecnica degli eventuali effetti finanziari da essa derivanti. In tale quadro, fermo restando che il provvedimento allo stato attuale risulta, per le motivazioni in precedenza esposte, privo di copertura finanziaria, ritiene che una ragionevole soluzione mediana potrebbe consistere nell'apportare al testo le modifiche necessarie conformemente alle condizioni ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione prospettate dalla relatrice, riservandosi successivamente di intervenire nuovamente sul testo nel corso dell'esame presso il Senato, circostanza questa che potrebbe altresì consentire di individuare, già nell'ambito della prossima manovra di bilancio, le risorse finanziarie occorrenti ad una implementazione del provvedimento, all'uopo eventualmente destinando uno specifico accantonamento.

Fabio MELILLI, *presidente*, auspica che – in ragione della trasversale sensibilità mostrata dalle diverse forze politiche sul tema oggetto del provvedimento in esame – nella presente seduta di Commissione possa svilupparsi una discussione ampia e approfondita, al fine di addivenire ad una soluzione ottimale, capace di coniugare l'imprescindibile sostenibilità finanziaria delle disposizioni da esso recate e il conseguimento delle specifiche finalità dallo stesso perseguite.

Stefano FASSINA (LEU), nel condividere l'approccio del presidente Melilli, auspica che, come anticipato dalla sottosegretaria Sartore, già in occasione della prossima sessione di bilancio possano essere reperite le risorse finanziarie necessarie ad

una attuazione estensiva del provvedimento in esame. Non comprende invece per quale ragione gli oneri previsti dall'articolo 13, quantificati in 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, siano ascritti esclusivamente all'applicazione della disciplina sull'equo compenso agli agenti della riscossione, e non anche ad altri soggetti facenti parte delle pubbliche amministrazioni, tanto più che il nuovo quadro normativo sembrerebbe potersi riferire a fattispecie ulteriori rispetto alle sole prestazioni professionali rese dagli avvocati.

Fabio MELILLI, *presidente*, si limita ad osservare che, in linea con gli elementi peraltro desumibili dalla documentazione fornita dal Governo nel corso delle precedenti sedute, le pubbliche amministrazioni, potendo anche disporre nell'ambito del proprio organigramma di appositi uffici di avvocatura, non hanno in via generale necessità di ricorrere a soggetti esterni.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ringraziare la sottosegretaria Sartore per la disponibilità manifestata in ordine a possibili modifiche del testo nella direzione auspicata dal gruppo di Fratelli d'Italia, invita il Governo a svolgere le relative verifiche tecniche con la massima tempestività, onde consentire all'Assemblea di proseguirne l'esame entro la settimana corrente. Nel ritenere infatti prioritario evitare ulteriori rinvii nella discussione di un provvedimento che riveste estrema importanza e sul quale si è registrata la sostanziale condivisione da parte della quasi totalità delle forze politiche, sul piano procedurale si dichiara tuttavia disponibile – qualora non sussistessero da subito i presupposti richiesti – a che le modifiche proposte dalla collega Varchi possano essere apportate nel corso del successivo esame al Senato sulla base di un impegno in tal senso assunto dal Governo in accoglimento di uno specifico ordine del giorno che il suo gruppo si riserva di presentare in Assemblea e che auspica possa essere sottoscritto da tutte le forze parlamentari.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, anche alla luce della discussione

in corso, ritiene ragionevole che nella seduta odierna la Commissione bilancio si pronunci sulla proposta di parere che si accinge a formulare sulla base delle considerazioni in precedenza svolte, fermo restando che – secondo quanto prospettato non solo dalla sottosegretaria Sartore ma anche dai colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia – le questioni tuttora oggetto di confronto potrebbero essere ulteriormente affrontate, anche sotto il profilo della necessaria copertura finanziaria conseguente all'eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione della disciplina sull'equo compenso, nel corso del successivo esame presso il Senato, anche sulla base degli impegni assunti dal Governo in recepimento di un apposito ordine del giorno preannunciato dal medesimo gruppo di Fratelli d'Italia, sul quale potrebbe auspicabilmente registrarsi la convergenza delle altre forze parlamentari.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI), nel convenire circa l'opportunità di non procedere ad un ulteriore rinvio nell'esame di un provvedimento trasversalmente condiviso dalle forze politiche e preso atto che lo stesso, secondo quanto emerso nel corso della presente discussione, potrebbe essere modificato in senso migliorativo durante l'esame al Senato, sulla scorta di un impegno assunto dal Governo in accoglimento di un ordine del giorno in tal senso approvato dalla Camera, osserva comunque che, qualora in virtù della proposta avanzata dalla deputata Varchi si addivenisse ad una parziale contrazione dell'ambito applicativo della disciplina sull'equo compenso, ne deriverebbe verosimilmente anche una riduzione dei relativi oneri, con conseguente maggiore probabilità di poterne individuare una adeguata copertura finanziaria.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE ribadisce che, data la difficoltà di reperire nell'immediato le risorse necessarie per la copertura finanziaria degli oneri che deriverebbero dal mancato recepimento delle modifiche prospettate dalla relatrice, una ragionevole soluzione mediana potrebbe consistere nell'apportare al testo le pre-

dette modifiche, in modo da approvarlo in prima lettura e riservandosi successivamente di intervenire nuovamente sul testo nel corso dell'esame presso il Senato al fine di ampliarne l'ambito di applicazione.

Maria Carolina VARCHI (FDI), nell'esprimere apprezzamento per le parole della rappresentante del Governo, ribadisce la richiesta alla relatrice di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere la previsione di una parziale applicazione della disciplina sull'equo compenso alle società veicolo di cartolarizzazione, limitandola, in particolare, alle sole ipotesi contrattuali rispetto alle quali non risultino già prestate le relative garanzie, scongiurando così l'eventuale effetto retroattivo delle disposizioni.

Ubaldo PAGANO (PD) nel sottolineare che, se oggi la Commissione approvasse un parere sul provvedimento differente rispetto a quello elaborato sulla base dei rilievi della Ragioneria generale dello Stato, sarebbe di conseguenza necessario chiedere un ulteriore approfondimento istruttorio al Governo sulle modifiche approvate, evidenzia che, rispetto allo scorso luglio, siamo alla vigilia dell'approvazione del disegno di legge di bilancio che comporterà una manovra di circa 23 miliardi di euro. Pertanto propone di rinviare l'espressione del parere sul provvedimento in esame alla prossima settimana, quando per il Governo sarà più chiaro il quadro di finanza pubblica nel quale eventualmente reperire le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo provvedimento, senza che ciò implichi volontà di dilazionare i tempi di approvazione dello stesso o senza che vi siano secondi fini politici.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nel ribadire la piena disponibilità dell'opposizione a trovare una soluzione che consenta di sanare le disparità che, altrimenti, nascerebbero dall'applicazione del provvedimento nel testo attuale, propone di procedere nel senso indicato dalla sottosegretaria Sartore con l'espressione del parere sul provvedimento

in modo da consentirne quindi l'esame da parte dell'Assemblea.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, nel sottolineare l'unanime accordo dei gruppi sul merito del provvedimento, ricorda che la questione irrisolta attiene alle disponibilità per procedere alla copertura finanziaria degli oneri che l'allargamento dell'ambito di applicazione dell'equo compenso inevitabilmente comporta. In ogni caso ritiene opportuno procedere senza ulteriori ritardi all'approvazione del testo in prima lettura alla Camera, potendone allargare l'ambito di applicazione durante l'esame presso il Senato, sulla scorta delle risorse che potrebbero essere stanziare all'uopo dalla manovra di bilancio.

Formula pertanto, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3179 e abb.-A/R, recante Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

premesso che:

nella seduta dello scorso 27 luglio, la Commissione bilancio ha esaminato, per il parere all'Assemblea, il testo del provvedimento in oggetto, esprimendo in quella sede un parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

dopo la deliberazione, da parte dell'Assemblea, del rinvio del predetto provvedimento in Commissione, la Commissione giustizia ne ha proseguito l'esame senza peraltro recepire le citate condizioni, ma apportando ulteriori modificazioni al testo volte a inserire tre ulteriori componenti nell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di cui all'articolo 10, e ad introdurre, con l'articolo 13, una norma di copertura finanziaria riferita all'intero provvedimento, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, effettuata mediante

corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2014, n. 190;

il predetto Fondo, come chiarito dal rappresentante del Governo, non reca le occorrenti disponibilità;

valutata l'opportunità, condivisa dal rappresentante del Governo, di precisare, rispetto al parere reso nella seduta del 27 luglio scorso, che:

le società controllate e le mandatarie escluse dall'ambito di applicazione del provvedimento, di cui all'articolo 2, sono solo quelle facenti capo a società veicolo di cartolarizzazione e non anche quelle facenti capo a imprese bancarie e assicurative;

nel citato ambito di applicazione sono invece incluse le società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ferma restando l'esclusione delle predette società veicolo, posto che l'esclusione delle partecipate pubbliche era stata principalmente motivata dall'esigenza di escludere quelle che fossero anche società veicolo di cartolarizzazione;

rilevata infine la necessità di:

ribadire le condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere espresso nella seduta del 27 luglio scorso con riferimento agli articoli 10, 11 e 12-bis del provvedimento, sulla base delle motivazioni risultanti nel parere medesimo e suffragate dalla relazione tecnica a suo tempo trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009;

sopprimere la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 13, posto che il Fondo per le esigenze indifferibili non reca le necessarie disponibilità finanziarie;

esprime sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sopprimere le parole: , di società veicolo di cartolarizzazione, e aggiungere in fine le seguenti parole: , fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3;

al comma 3 sostituire le parole: , e degli agenti della riscossione con le seguenti: Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

All'articolo 10, comma 5, dopo le parole: gettone di presenza aggiungere le seguenti: , rimborso di spese;

All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti: non si applicano;

sopprimere il comma 2.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente: Art. 12-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle ri-

sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sopprimere l'articolo 13 ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al testo A/R del provvedimento in titolo, che riproduce – fatta salva una diversa numerazione – gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 riferito al precedente testo A del provvedimento medesimo, sui quali la Commissione bilancio si è già espressa nella seduta dello scorso 27 luglio.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala i seguenti emendamenti:

Colletti 4.2, la quale prevede che il giudice che accerta il carattere non equo del compenso può condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della rideterminazione del medesimo compenso, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Su tale proposta emendativa (allora numerata come 4.201) la Commissione bilancio, nella citata seduta del 27 luglio 2021, ha già espresso parere contrario in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite al testo all'esame dell'Assemblea prima che ne fosse deliberato il rinvio alla Commissione di merito;

Colletti 11.1, la quale prevede che le disposizioni del provvedimento in esame si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017. Su tale proposta emendativa (allora numerata come 11.200) la Commissione

bilancio, nella citata seduta del 27 luglio 2021, ha già espresso parere contrario in occasione dell'esame delle proposte emendative riferite al testo all'esame dell'Assemblea prima che ne fosse deliberato il rinvio alla Commissione di merito.

Fa presente infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente segnalate dalla relatrice, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, mentre esprime nulla osta sui restanti emendamenti trasmessi.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti Colletti 4.2 e Colletti 11.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 1813, approvato dal Senato e abb.

(Parere alla VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2021.

Mauro DEL BARBA (IV), *relatore*, chiede un ulteriore rinvio dell'esame al fine di predisporre una proposta di parere sulla base della documentazione depositata dal Governo nella precedente seduta.

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

C. 3278 Governo.

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2021.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione era in attesa di chiarimenti da parte del Governo.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato*).

Fabio MELILLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021. C. 3208 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020.

(Doc. LXXXVII, n. 4).

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazione favorevole sul disegno di legge

C. 3208 – Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 4).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato il 5 ottobre 2021.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alla richiesta di chiarimenti sul disegno di legge di delegazione europea 2021, fa presente che il Fondo per il recepimento della normativa europea istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012 presenta le occorrenti disponibilità per l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dal presente provvedimento.

Fa presente, inoltre, che all'articolo 8, recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'attribuzione al membro nazionale presso Eurojust di poteri più ampi rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla legge n. 41 del 2005 non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica, considerato che le operazioni dirette ad agevolare o a sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, compresa la partecipazione alle squadre investigative comuni, potranno essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, già preordinate all'attuazione di trattati e di accordi di cooperazione giudiziaria internazionale.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, in base ai chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di relazione:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2021 (C. 3208 Governo);

per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;

per quanto riguarda i profili finanziari,

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il Fondo per il recepimento della normativa europea istituito dall'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 presenta le occorrenti disponibilità per l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle deleghe legislative previste dal presente provvedimento;

all'articolo 8, recante delega al Governo per l'adeguamento al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), l'attribuzione al membro nazionale presso Eurojust di poteri più ampi rispetto a quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla legge n. 41 del 2005 non è suscettibile di determinare effetti per la finanza pubblica, considerato che le operazioni dirette ad agevolare o a sostenere l'emissione o l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, compresa la partecipazione alle squadre investigative comuni, potranno essere sostenute nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, già preordinate all'attuazione di trattati e di accordi di cooperazione giudiziaria internazionale,

delibera di riferire favorevolmente ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Roberto PELLA (FI), *relatore*, formula, altresì, una proposta di parere favorevole sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2020, di cui ha illustrato i contenuti nella seduta dello scorso 5 ottobre.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 13 ottobre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

Atto n. 288.

(Rilievi alle Commissioni VII e IX).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 ottobre 2021.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate fa presente quanto segue.

Le competenze assegnate ad AGCOM dalla direttiva (UE) 2018/1808 e, dunque, dallo schema di decreto legislativo in oggetto rivestono carattere di novità, quanto meno sotto lo specifico profilo dell'ambito soggettivo di applicazione alle cosiddette VSP (*video sharing platforms*).

L'esigenza di mappare con precisione e individuare tali « soggetti » rende allo stato non determinabile l'onere che deriverà da tali competenze, né, analogamente, è quantificabile *ex ante* una stima del gettito che l'Autorità riceverà dalle VSP.

Ciò stante, in prima applicazione, i nuovi e maggiori oneri per l'AGCOM derivanti dall'esercizio di tali competenze possono

essere stimati nell'ordine di 1 milione di euro annui.

Tale importo è quantificato sulla base dei documenti di bilancio annualmente predisposti dall'Autorità, tenendo conto del costo del personale e dei beni e servizi che saranno presumibilmente destinati, almeno in prima applicazione, allo svolgimento delle nuove attività.

In particolare, si presuppone di dover remunerare l'impiego di 5-6 unità di personale *full time equivalent*, includendo il personale impiegato direttamente (con compiti istruttori e procedurali) e indirettamente (con compiti di supporto e trasversali alle diverse competenze dell'Amministrazione) nello svolgimento delle funzioni individuate dal presente schema di decreto legislativo.

Infatti, a regime, l'Autorità misura l'onere sostenuto per ciascuna attività svolta nei diversi settori che concorrono al contributo attraverso la predisposizione di una contabilità analitica che ripartisce il conto consuntivo delle spese sostenute nei diversi settori di competenza sulla base delle risorse effettivamente impiegate.

L'Autorità, quindi, sulla base delle risultanze di tale contabilità analitica, individuerà il proprio fabbisogno di risorse per l'anno successivo.

La copertura dell'effettivo fabbisogno sarà conseguentemente assicurata, a regime, attraverso la rideterminazione annuale dell'aliquota contributiva, fino ad un limite massimo del 2 per mille dei redditi sottoposti al contributo.

In tal modo, l'Autorità individuerà ogni anno la misura del contributo minimo gravante sui soggetti obbligati, tenendo conto non solo di stime, ma anche dell'impatto concreto dell'esercizio delle attività.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e rilevata la necessità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 72, sostituendo, ai commi 1 e 2, il riferimento al comma 3 del medesimo articolo con quello all'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, introdotto dallo stesso comma 3, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (Atto n. 288);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le competenze assegnate ad AGCOM dalla direttiva (UE) 2018/1808 e, dunque, dallo schema di decreto legislativo in oggetto rivestono carattere di novità, quanto meno sotto lo specifico profilo dell'ambito soggettivo di applicazione alle cosiddette VSP (*video sharing platforms*);

l'esigenza di mappare con precisione e individuare tali "soggetti" rende allo stato non determinabile l'onere che deriverà da tali competenze, né, analogamente, è quantificabile *ex ante* una stima del gettito che l'Autorità riceverà dalle VSP;

ciò stante, in prima applicazione, i nuovi e maggiori oneri per l'AGCOM derivanti dall'esercizio di tali competenze possono essere stimati nell'ordine di 1 milione di euro annui;

tale importo è quantificato sulla base dei documenti di bilancio annualmente predisposti dall'Autorità, tenendo conto del costo del personale e dei beni e servizi che saranno presumibilmente destinati, almeno in prima applicazione, allo svolgimento delle nuove attività;

in particolare, si presuppone di dover remunerare l'impiego di 5-6 unità di

personale *full time equivalent*, includendo il personale impiegato direttamente (con compiti istruttori e procedurali) e indirettamente (con compiti di supporto e trasversali alle diverse competenze dell'Amministrazione) nello svolgimento delle funzioni individuate dal presente schema di decreto legislativo;

infatti, a regime, l'Autorità misura l'onere sostenuto per ciascuna attività svolta nei diversi settori che concorrono al contributo attraverso la predisposizione di una contabilità analitica che ripartisce il conto consuntivo delle spese sostenute nei diversi settori di competenza sulla base delle risorse effettivamente impiegate;

l'Autorità, quindi, sulla base delle risultanze di tale contabilità analitica, individuerà il proprio fabbisogno di risorse per l'anno successivo;

la copertura dell'effettivo fabbisogno sarà conseguentemente assicurata, a regime, attraverso la rideterminazione annuale dell'aliquota contributiva, fino ad un limite massimo del 2 per mille dei redditi sottoposti al contributo;

in tal modo, l'Autorità individuerà ogni anno la misura del contributo minimo gravante sui soggetti obbligati, tenendo conto non solo di stime, ma anche dell'impatto concreto dell'esercizio delle attività;

rilevata la necessità, dal punto di vista formale, di riformulare la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 72, sostituendo, ai commi 1 e 2, il riferimento al comma 3 del medesimo articolo con quello all'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dallo stesso comma 3,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 72, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 sostituire le parole: , ad esclusione del comma 3, non devono deri-

vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica *con le seguenti: non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo;*

al comma 2 sostituire le parole: , ad esclusione del comma 3, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente con le seguenti: con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. Atto n. 284.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2021.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alla richiesta di chiarimenti della relatrice, fa presente quanto segue.

Riguardo all'articolo 1, comma 2, l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006 potrà essere fronteggiato dalle amministrazioni pubbliche prima non soggette ai relativi obblighi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per le imprese pubbliche non rientranti nel conto consolidato della pubblica amministrazione sono comunque da escludere conseguenze indirette in termini di maggior fabbisogno di finanziamento da parte degli enti pubblici controllanti.

L'articolo 1, comma 6, che dispone che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono d'ora innanzi tenuti a rendere disponibili i dati in loro possesso, può essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 1, comma 7, che prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e laddove possibile insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 1, comma 8, in materia di tariffazione dei dati resi disponibili, circa la sostituzione del criterio del costo effettivo con il criterio del costo marginale, nel confermare comunque la neutralità finanziaria della norma, si fa presente che la determinazione del costo marginale potrebbe risultare di difficile applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Si rammenta altresì come il costo marginale – in assenza di un mercato in concorrenza perfetta e senza la possibilità di determinazione precisa come sopra posto in evidenza – sia tendenzialmente sempre superiore al costo effettivo, con costi maggiori a carico dei richiedenti che potrebbero essere oggetto di valutazione negativa da parte delle competenti istituzioni europee. La conseguente attività istruttoria potrà essere comunque svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA),
relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti

dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (Atto n. 284);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

riguardo all'articolo 1, comma 2, l'estensione dell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006 potrà essere fronteggiato dalle amministrazioni pubbliche prima non soggette ai relativi obblighi avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente;

per le imprese pubbliche non rientranti nel conto consolidato della pubblica amministrazione sono comunque da escludere conseguenze indirette in termini di maggior fabbisogno di finanziamento da parte degli enti pubblici controllanti;

l'articolo 1, comma 6, che dispone che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico sono d'ora innanzi tenuti a rendere disponibili i dati in loro possesso, può essere attuato con le risorse disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 1, comma 7, che prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettono a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e laddove possibile insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

riguardo all'articolo 1, comma 8, in materia di tariffazione dei dati resi dispo-

nibili, circa la sostituzione del criterio del costo effettivo con il criterio del costo marginale, nel confermare comunque la neutralità finanziaria della norma, si fa presente che la determinazione del costo marginale potrebbe risultare di difficile applicazione nelle amministrazioni pubbliche;

si rammenta altresì come il costo marginale – in assenza di un mercato in concorrenza perfetta e senza la possibilità di determinazione precisa come sopra posto in evidenza – sia tendenzialmente sempre superiore al costo effettivo, con costi maggiori a carico dei richiedenti che potrebbero essere oggetto di valutazione negativa da parte delle competenti istituzioni europee;

la conseguente attività istruttoria potrà essere comunque svolta con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 1, comma 8, si valuti l'opportunità di far riferimento, come nella normativa vigente, al criterio del costo effettivo del servizio anziché a quello del costo marginale ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78.

Atto n. 301.

(Rilievi alla I Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2021.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate, fa presente quanto segue.

Il trattamento economico per il personale dirigenziale della Polizia di Stato non si diversifica in base alle posizioni ricoperte, godendo tutti i dirigenti di una indennità dirigenziale « non di posizione ».

In particolare, per il dirigente generale che svolgerà le funzioni di Direttore centrale dell'istituenda Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica tale indennità è ampiamente compensata nell'ambito delle posizioni dirigenziali di cui alla tabella A) del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ed il relativo trattamento economico è già previsto a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

In questa fase – in cui la predetta Direzione centrale non è ancora operativa – non è stato possibile procedere all'adozione dei provvedimenti di individuazione e assegnazione delle previste 50 unità di personale della Polizia di Stato dei vari ruoli e qualifiche da incardinare nel CERT (*Computer Emergency Response Team*).

Non essendo giuridicamente possibile adottare tali provvedimenti, ai fini del varo del presente regolamento, il Ministero dell'interno ha provveduto – come richiesto dall'articolo 17, comma 6-*bis*, della legge n. 196 del 2009 – ad effettuare gli adempimenti volti a stimare il fabbisogno di personale da impiegare nel CERT e a valutare se il soddisfacimento di tale fabbisogno possa avvenire con le risorse disponibili nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Al riguardo, occorre tenere presente che il Servizio polizia postale e delle comunicazioni – destinato a confluire nell'istituenda Direzione centrale – già oggi espleta, nell'esercizio delle attribuzioni demandategli dall'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 144 del 2005 e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019, compiti inerenti all'individuazione degli interventi più appropriati per la protezione delle reti e

dei sistemi del Ministero dell'interno in occasione di incidenti informatici.

Ciò consente di realizzare economie di scala in termini di professionalità e di *know how* e di determinare la dotazione di personale necessaria a garantire il funzionamento del CERT nelle citate 50 unità di personale dei diversi ruoli e qualifiche della Polizia di Stato.

L'analisi condotta ha, inoltre, dimostrato come sia fattibile, in una logica che tiene conto delle priorità da attribuire alla tutela cibernetica, destinare al CERT 50 unità di personale della Polizia di Stato, tratti dall'attuale dotazione effettiva del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Infatti, ad oggi prestano servizio nel suddetto Dipartimento 7.312 unità di personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Amministrazione civile dell'interno e alle altre Forze di Polizia.

In particolare, l'aliquota espressa dalla Polizia di Stato è pari a 5267 unità, delle quali 4.118 del ruolo cosiddetto « ordinario » e 1149 dei ruoli tecnici.

Pertanto il « peso » derivante dall'attivazione del CERT è pari allo 0,94 per cento della predetta dotazione effettiva.

In questo senso, anche applicando una logica distributiva di tipo « lineare », tale peso è apparso sicuramente sostenibile, considerando anche il fatto che, per effetto del D.P.C.M. n. 78 del 2019, il numero delle Direzioni centrali e Uffici equiparati del Dipartimento della pubblica sicurezza si è ridotto da 18 a 15, ciò che consente di ottenere ulteriori economie di scala, che agevolano la possibilità di reperire le suddette 50 unità di personale.

Stefano FASSINA (LEU), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche al regola-

mento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78 (Atto n. 301);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il trattamento economico per il personale dirigenziale della Polizia di Stato non si diversifica in base alle posizioni ricoperte, godendo tutti i dirigenti di una indennità dirigenziale "non di posizione";

in particolare, per il dirigente generale che svolgerà le funzioni di Direttore centrale dell'istituenda Direzione centrale per la polizia scientifica e la sicurezza cibernetica tale indennità è ampiamente compensata nell'ambito delle posizioni dirigenziali di cui alla tabella A) del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, ed il relativo trattamento economico è già previsto a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio;

in questa fase – in cui la predetta Direzione centrale non è ancora operativa – non è stato possibile procedere all'adozione dei provvedimenti di individuazione e assegnazione delle previste 50 unità di personale della Polizia di Stato dei vari ruoli e qualifiche da incardinare nel CERT (*Computer Emergency Response Team*);

non essendo giuridicamente possibile adottare tali provvedimenti, ai fini del varo del presente regolamento, il Ministero dell'interno ha provveduto – come richiesto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009 – ad effettuare gli adempimenti volti a stimare il fabbisogno di personale da impiegare nel CERT e a valutare se il soddisfacimento di tale fabbisogno possa avvenire con le risorse disponibili nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza;

al riguardo, occorre tenere presente che il Servizio polizia postale e delle comunicazioni – destinato a confluire nell'istituenda Direzione centrale – già oggi

espleta, nell'esercizio delle attribuzioni demandategli dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 144 del 2005 e dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 105 del 2019, compiti inerenti all'individuazione degli interventi più appropriati per la protezione delle reti e dei sistemi del Ministero dell'interno in occasione di incidenti informatici;

ciò consente di realizzare economie di scala in termini di professionalità e di *know how* e di determinare la dotazione di personale necessaria a garantire il funzionamento del CERT nelle citate 50 unità di personale dei diversi ruoli e qualifiche della Polizia di Stato;

L'analisi condotta ha, inoltre, dimostrato come sia fattibile, in una logica che tiene conto delle priorità da attribuire alla tutela cibernetica, destinare al CERT 50 unità di personale della Polizia di Stato, tratti dall'attuale dotazione effettiva del Dipartimento della pubblica sicurezza;

infatti, ad oggi prestano servizio nel suddetto Dipartimento 7.312 unità di personale appartenente alla Polizia di Stato, all'Amministrazione civile dell'interno e alle altre Forze di Polizia;

in particolare, l'aliquota espressa dalla Polizia di Stato è pari a 5267 unità, delle quali 4.118 del ruolo cosiddetto "ordinario" e 1149 dei ruoli tecnici;

pertanto il "peso" derivante dall'attivazione del CERT è pari allo 0,94 per cento della predetta dotazione effettiva;

in questo senso, anche applicando una logica distributiva di tipo "lineare", tale peso è apparso sicuramente sostenibile, considerando anche il fatto che, per effetto del D.P.C.M. n. 78 del 2019, il numero delle Direzioni centrali e Uffici equiparati del Dipartimento della pubblica sicurezza si è ridotto da 18 a 15, ciò che consente di ottenere ulteriori economie di scala, che agevolano la possibilità di reperire le suddette 50 unità di personale;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.

Atto n. 304.

(Rilievi alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 6 ottobre 2021.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate, fa presente quanto segue.

L'articolo 4, dopo aver identificato le autorità competenti negli uffici della motorizzazione civile di Milano, di Brescia – sezione Mantova, di Venezia e di Roma, disciplina, in maniera organica, le attività che le suddette autorità competenti sono chiamate a svolgere.

Tuttavia, si evidenzia che essendosi optato per il recepimento parziale della direttiva (UE) 2017/2397 ai sensi dell'articolo 39 della stessa, l'Italia non rilascerà – e non potrà rilasciare – i nuovi certificati di qualifica dell'Unione e da ciò ne consegue che, come specificato all'articolo 4, comma 2, lettera a), gli unici certificati che le autorità competenti potranno rilasciare sono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545.

Le autorità competenti continueranno, quindi, ad esercitare l'attività certificativa che già svolgono da svariati anni.

Pertanto, pur apparendo difficilmente quantificabile la suddivisione, in termini percentuali, delle varie attività elencate al comma 2 del predetto articolo 4, risulta evidente che l'attività prevalente non potrà che essere proprio quella di cui alla lettera *a*), ossia il rilascio dei certificati ai sensi del richiamato D.P.R. n. 545 del 1999.

A detta attività si ricollega quella di cui alla lettera *c*), inserita esclusivamente in adempimento all'obbligo di recepimento della disposizione di cui all'articolo 7 della direttiva, ma che fa riferimento alla medesima attività certificativa.

Le rimanenti attività risultano residuali e, comunque, assolutamente poco ricorrenti, atteso che le stesse assumono rilevanza solo per quegli Stati che hanno recepito integralmente la direttiva e che, conseguentemente, provvedono al rilascio dei certificati di qualifica dell'Unione e degli altri documenti previsti.

Nello specifico, la disposizione di cui alla lettera *b*) concerne la possibilità di convalida di un libretto di navigazione e del relativo tempo di navigazione di cui all'articolo 8, e pertanto si tratta di attività amministrativa di mera certificazione connessa alla produzione di prove documentali prodotte dagli interessati e, comunque, di attività che certamente sarà poco frequente (se non addirittura nulla) atteso che l'Italia non potrà rilasciare i libretti di navigazione in questione.

Tale attività potrà pertanto riguardare i libretti di navigazione rilasciati da altri Stati membri a lavoratori che esercitano la propria professione nelle acque interne italiane.

Considerazioni di tenore analogo valgono per le disposizioni di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) concernenti le disposizioni transitorie previste dalla direttiva, che prevede, al fine di salvaguardare i lavoratori in possesso delle certificazioni rilasciate in virtù delle precedenti disposizioni, che decorso un congruo periodo temporale le vecchie certificazioni saranno convertite in quelle nuove, senza oneri per gli interessati.

Infine, la disposizione di cui alla lettera *d*), concernente la sospensione temporanea

della validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, si ricollega a quella di cui all'articolo 7, che prevede che su segnalazione della Autorità di pubblica sicurezza, l'autorità competente può sospendere temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione.

Anche detta disposizione assume potenziale rilevanza esclusivamente per gli Stati che rilasciano i certificati dell'Unione, mentre in Italia la casistica può riguardare esclusivamente un certificato rilasciato da un altro Stato membro e, alla luce della specifica disposizione (necessità di sospensione di un certificato per motivi di sicurezza o di ordine pubblico) appare ipotesi che difficilmente si concretizzerà, ferma restando la necessità della previsione per completezza normativa.

L'articolo 8 disciplina la convalida, su richiesta dell'interessato, del tempo di navigazione e dei viaggi effettuati, fino a quindici mesi prima della richiesta, nel libretto di navigazione.

In merito, nel rinviare a quanto sopra specificato in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), si ribadisce che detta disposizione assumerà rilevanza per quei soli Stati membri che, avendo recepito integralmente la direttiva, rilasceranno i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione ai sensi della direttiva e saranno chiamati dai propri lavoratori alla convalida in questione.

Il mancato rilascio della suddetta documentazione da parte dell'Italia comporterà, quale logica conseguenza, la possibilità della convalida del tempo di navigazione esclusivamente per un eventuale lavoratore che, in possesso di un certificato di qualifica dell'Unione e di un libretto di navigazione rilasciati ai sensi della direttiva da un altro Stato membro, eserciti la propria professione nelle acque interne italiane e richieda la convalida in questione, e pertanto si tratta di ipotesi alquanto residuale, disciplinata, anche qui, per completezza normativa.

L'articolo 9, attuativo dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera *h*) e dell'articolo 29 della direttiva, demanda ad un successivo

provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo.

La disposizione europea ha finalità che appaiono analoghe, se non identiche, a quelle di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/106/CE in merito ai certificati rilasciati ai lavoratori del settore marittimo, articolo recepito dall'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71.

Per i lavoratori marittimi, per i quali l'Amministrazione italiana rilascia i certificati previsti dalla direttiva 2008/106/CE, è stata effettivamente prevista una specifica procedura volta alla prevenzione delle frodi avuto riguardo alla certificazione di competenza dell'Amministrazione.

Tuttavia, il mancato rilascio della certificazione ai sensi della direttiva (UE) 2017/2397 ha reso, di fatto, impossibile prevedere una procedura antifrode nel rilascio della certificazione, restando, quale ipotesi residuale, la sola possibilità, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo della documentazione presentata all'Amministrazione, di accertare la mancata produzione di documenti falsi.

Detta attività, che si ritiene più opportuno disciplinare in fonti di natura secondaria anziché in un decreto legislativo, sarà dettagliata nel previsto provvedimento attuativo e non potrà discostarsi, comunque, dal dovere generale di ogni Amministrazione di verificare l'autenticità della documentazione alla stessa prodotta.

Ne discende che dalla suddetta attività non può derivare alcun ampliamento delle attività finora svolte, atteso che il dovere di verifica della documentazione ricevuta persisterebbe anche in assenza della prevista disposizione attuativa, comunque necessaria anche al fine del coordinamento e dell'omogeneità di applicazione sul territorio nazionale.

Per quanto concerne, infine, lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, considerato che la disposizione riguarda esclusivamente certificazione rilasciata dagli altri Stati, l'unica

attività ipotizzabile è la comunicazione, all'accertamento di un atto falso, all'Amministrazione straniera che asseritamente avrebbe rilasciato detto atto, comunicazione che non richiede ulteriori risorse rispetto a quelle vigenti, come specificato, per altra fattispecie, avuto riguardo alle comunicazioni di cui all'articolo 7.

Per tutto quanto precede, ribadisce che l'Amministrazione può provvedere agli adempimenti sopra richiamati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Guido Germano PETTARIN (CI), *relatore*, dopo essersi scusato per non essere stato presente ieri alla seduta in qualità di relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (Atto n. 304);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'articolo 4, dopo aver identificato le autorità competenti negli uffici della motorizzazione civile di Milano, di Brescia – sezione Mantova, di Venezia e di Roma, disciplina, in maniera organica, le attività che le suddette autorità competenti sono chiamate a svolgere;

tuttavia, si evidenzia che essendosi optato per il recepimento parziale della direttiva (UE) 2017/2397 ai sensi dell'articolo 39 della stessa, l'Italia non rilascerà – e non potrà rilasciare – i nuovi certificati di qualifica dell'Unione e da ciò ne consegue che, come specificato all'articolo 4,

comma 2, lettera *a*), gli unici certificati che le autorità competenti potranno rilasciare sono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1999, n. 545;

le autorità competenti continueranno, quindi, ad esercitare l'attività certificativa che già svolgono da svariati anni;

pertanto, pur apparendo difficilmente quantificabile la suddivisione, in termini percentuali, delle varie attività elencate al comma 2 del predetto articolo 4, risulta evidente che l'attività prevalente non potrà che essere proprio quella di cui alla lettera *a*), ossia il rilascio dei certificati ai sensi del richiamato D.P.R. n. 545 del 1999;

a detta attività si ricollega quella di cui alla lettera *c*), inserita esclusivamente in adempimento all'obbligo di recepimento della disposizione di cui all'articolo 7 della direttiva, ma che fa riferimento alla medesima attività certificativa;

le rimanenti attività risultano residuali e, comunque, assolutamente poco ricorrenti, atteso che le stesse assumono rilevanza solo per quegli Stati che hanno recepito integralmente la direttiva e che, conseguentemente, provvedono al rilascio dei certificati di qualifica dell'Unione e degli altri documenti previsti;

nello specifico, la disposizione di cui alla lettera *b*) concerne la possibilità di convalida di un libretto di navigazione e del relativo tempo di navigazione di cui all'articolo 8, e pertanto si tratta di attività amministrativa di mera certificazione connessa alla produzione di prove documentali prodotte dagli interessati e, comunque, di attività che certamente sarà poco frequente (se non addirittura nulla) atteso che l'Italia non potrà rilasciare i libretti di navigazione in questione;

tale attività potrà pertanto riguardare i libretti di navigazione rilasciati da altri Stati membri a lavoratori che esercitano la propria professione nelle acque interne italiane;

considerazioni di tenore analogo valgono per le disposizioni di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) concernenti le disposizioni transitorie previste dalla direttiva, che prevede, al fine di salvaguardare i lavoratori in possesso delle certificazioni rilasciate in virtù delle precedenti disposizioni, che decorso un congruo periodo temporale le vecchie certificazioni saranno convertite in quelle nuove, senza oneri per gli interessati;

infine, la disposizione di cui alla lettera *d*), concernente la sospensione temporanea della validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, si ricollega a quella di cui all'articolo 7, che prevede che su segnalazione della Autorità di pubblica sicurezza, l'autorità competente può sospendere temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione;

anche detta disposizione assume potenziale rilevanza esclusivamente per gli Stati che rilasciano i certificati dell'Unione, mentre in Italia la casistica può riguardare esclusivamente un certificato rilasciato da un altro Stato membro e, alla luce della specifica disposizione (necessità di sospensione di un certificato per motivi di sicurezza o di ordine pubblico) appare ipotesi che difficilmente si concretizzerà, ferma restando la necessità della previsione per completezza normativa;

l'articolo 8 disciplina la convalida, su richiesta dell'interessato, del tempo di navigazione e dei viaggi effettuati, fino a quindici mesi prima della richiesta, nel libretto di navigazione;

in merito, nel rinviare a quanto sopra specificato in relazione all'articolo 4, comma 2, lettera *b*), si ribadisce che detta disposizione assumerà rilevanza per quei soli Stati membri che, avendo recepito integralmente la direttiva, rilasceranno i certificati di qualifica dell'Unione e i libretti di navigazione ai sensi della direttiva e saranno chiamati dai propri lavoratori alla convalida in questione;

il mancato rilascio della suddetta documentazione da parte dell'Italia comporterà, quale logica conseguenza, la possibilità della convalida del tempo di navigazione esclusivamente per un eventuale lavoratore che, in possesso di un certificato di qualifica dell'Unione e di un libretto di navigazione rilasciati ai sensi della direttiva da un altro Stato membro, eserciti la propria professione nelle acque interne italiane e richieda la convalida in questione, e pertanto si tratta di ipotesi alquanto residuale, disciplinata, anche qui, per completezza normativa;

l'articolo 9, attuativo dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera *h*) e dell'articolo 29 della direttiva, demanda ad un successivo provvedimento del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'individuazione delle misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo;

la disposizione europea ha finalità che appaiono analoghe, se non identiche, a quelle di cui all'articolo 8 della direttiva 2008/106/CE in merito ai certificati rilasciati ai lavoratori del settore marittimo, articolo recepito dall'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71;

per i lavoratori marittimi, per i quali l'Amministrazione italiana rilascia i certificati previsti dalla direttiva 2008/106/CE, è stata effettivamente prevista una specifica procedura volta alla prevenzione delle frodi avuto riguardo alla certificazione di competenza dell'Amministrazione;

tuttavia, il mancato rilascio della certificazione ai sensi della direttiva (UE) 2017/2397 ha reso, di fatto, impossibile prevedere una procedura antifrode nel rilascio della certificazione, restando, quale ipotesi residuale, la sola possibilità, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo della documentazione presentata all'Amministrazione, di accertare la mancata produzione di documenti falsi;

detta attività, che si ritiene più opportuno disciplinare in fonti di natura se-

condaria anziché in un decreto legislativo, sarà dettagliata nel previsto provvedimento attuativo e non potrà discostarsi, comunque, dal dovere generale di ogni Amministrazione di verificare l'autenticità della documentazione alla stessa prodotta;

ne discende che dalla suddetta attività non può derivare alcun ampliamento delle attività finora svolte, atteso che il dovere di verifica della documentazione ricevuta persisterebbe anche in assenza della prevista disposizione attuativa, comunque necessaria anche al fine del coordinamento e dell'omogeneità di applicazione sul territorio nazionale;

per quanto concerne, infine, lo scambio di informazioni con le autorità competenti di altri Stati membri, considerato che la disposizione riguarda esclusivamente certificazione rilasciata dagli altri Stati, l'unica attività ipotizzabile è la comunicazione, all'accertamento di un atto falso, all'Amministrazione straniera che asseritamente avrebbe rilasciato detto atto, comunicazione che non richiede ulteriori risorse rispetto a quelle vigenti, come specificato, per altra fattispecie, avuto riguardo alle comunicazioni di cui all'articolo 7;

per tutto quanto precede, si ribadisce che l'Amministrazione può provvedere agli adempimenti sopra richiamati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).

Atto n. 289.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 53 del 2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca il recepimento della direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. L'articolo 1 della legge n. 53 del 2021, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A specifica, al comma 3, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Il successivo articolo 4 della legge n. 53 del 2021 individua principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva UE 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, fissando, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi: prevedere oneri amministrativi proporzionati, al fine di non ostacolare lo sviluppo delle attività dei prestatori di servizi; aggiornare i compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche nell'ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza; rivedere l'apparato sanzionatorio amministrativo e penale, già previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che il testo in esame modifica ed integra le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche, ridefinendo al suo interno la collocazione degli articoli e introducendo *ex novo* ulteriori disposizioni, basate sulla direttiva 2018/1972. Per quanto riguarda gli adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni (Ministero dello sviluppo economico, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale), il decreto in esame non sembra aggiungere compiti e funzioni ulteriori rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Ritiene comunque utile acquisire conferma che taluni di questi adempimenti, di seguito indicati, siano sostenibili dai suddetti soggetti pubblici nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Fa riferimento in particolare alle seguenti disposizioni: articolo 1, che definisce l'ambito di applicazione del Codice delle comunicazioni elettroniche, includendo in tale ambito anche i gruppi chiusi di utenti; articolo 22, in base al quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni realizza e aggiorna una mappatura della copertura delle reti di comunicazione elettronica a banda larga; articolo 35, che prevede la costituzione da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell'Autorità di un forum di valutazione tra pari; articoli 72 e 93, che aggiornano ed estendono i poteri e le competenze dell'Autorità, disciplinando gli obblighi che possono essere imposti nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato.

Con riferimento al gettito derivante dall'imposizione di diritti amministrativi e di sanzioni, rileva che il provvedimento in esame reca modifiche all'impianto già previsto a legislazione vigente. Fa riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni: articolo 16, in base al quale il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per le rispettive competenze, nel determinare l'imposizione dei diritti amministrativi possano disporre eventuali soglie di esenzione; arti-

coli 30 e 31, che modificano l'importo di alcune sanzioni, prevedono la depenalizzazione delle ipotesi di reato nel settore dell'audiovisivo e introducono al contempo alcune nuove fattispecie sanzionatorie; articolo 42, che aggiorna le disposizioni in materia di diritti per l'utilizzo dello spettro radio e per l'installazione di strutture; l'introduzione dell'Allegato 3 (Criteri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali); dell'Allegato 7 (in sostituzione dell'Allegato 11), relativo al calcolo dell'eventuale costo netto degli obblighi di servizio universale e all'istituzione di un eventuale meccanismo di indennizzo o di condivisione; dell'Allegato 12 (in sostituzione dell'Allegato 10), relativo alla determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42. Al riguardo, ritiene utile acquisire conferma che le modifiche in esame non comportino apprezzabili differenze di gettito rispetto a quanto eventualmente già scontato nei tendenziali o comunque acquisito a copertura di oneri connessi ad attività amministrative. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, a tenore della quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di riferire la clausola di neutralità finanziaria anziché al bilancio dello Stato al più ampio aggregato della finanza pubblica. Su tale aspetto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue. Gli adempimenti previsti dal provvedimento in esame sono sostenibili dalle amministrazioni e autorità competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Riguardo al gettito derivante dall'imposizione di diritti amministrativi e di sanzioni, le modifiche previste dal provvedimento in esame non comportano apprezzabili differenze di gettito rispetto a quanto eventualmente già scontato nei tendenziali o comunque acquisito a copertura di oneri connessi ad attività amministrative, fermo restando che il gettito derivante dalle sanzioni è variabile non solo in ragione dell'impianto sanzionatorio ma delle contestazioni che vengano accertate.

Infine, alcune disposizioni, come quelle afferenti al rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato, di cui all'articolo 63 del Codice delle comunicazioni elettroniche, o quelle relative alla realizzazione di nuove reti ad altissima capacità, anche mediante accordi di « coinvestimento » fra un'impresa detentrica di un significativo potere di mercato e altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 87 del medesimo Codice, possono avere ulteriori impatti positivi.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (Atto n. 289);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli adempimenti previsti dal provvedimento in esame sono sostenibili dalle amministrazioni e autorità competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

riguardo al gettito derivante dall'imposizione di diritti amministrativi e di sanzioni, le modifiche previste dal provvedimento in esame non comportano apprezzabili differenze di gettito rispetto a quanto eventualmente già scontato nei tendenziali o comunque acquisito a copertura di oneri connessi ad attività amministrative, fermo restando che il gettito derivante dalle sanzioni è variabile non solo in ragione dell'impianto sanzionatorio ma delle contestazioni che vengano accertate;

infine, alcune disposizioni, come quelle afferenti al rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato, di cui all'articolo 63 del Codice delle comunicazioni elettroniche, o quelle relative alla realizzazione di nuove reti ad altissima capacità, anche mediante accordi di "coinvestimento" fra un'impresa detentrica di un significativo potere di mercato e altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, di cui all'articolo 87 del medesimo Codice, possono avere ulteriori impatti positivi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, relativo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri.

Atto n. 305.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, fa presente che il Ministro della difesa, in data 21 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R (*Ammodernamento e Rinnovamento*) SMD 23/2021, relativa alla Acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei Carabinieri (atto del Governo n. 305). Segnala che tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 23 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Evidenzia che dalla relazione illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame si evince che il programma pluriennale mira a implementare, nell'ambito delle missioni riconosciute all'Arma dei carabinieri, il dispositivo di mobilità tattica per l'impiego in teatro operativo e nel territorio nazionale attraverso l'acquisizione di nuovi mezzi.

Sottolinea che lo schema di decreto ministeriale in esame riguarda la seconda *tranche* del programma, avviato nell'esercizio in corso a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale SMD 25/2019 nel quale era prevista una prima *tranche* corrispondente ad una spesa di 54 milioni di euro. Fa presente che la relazione prevede che il programma si concluderà presumibilmente nel 2035. La suddetta seconda *tranche*, che comporta una spesa di 112,2 milioni di euro complessivi, è finanziata con le seguenti modalità:

per 58,2 milioni di euro a valere sugli stanziamenti recati dall'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale aveva istituito il Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze (capitolo 7557); tale fondo è stato ripartito tra le amministrazioni centrali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019 e le relative variazioni di bilancio per il triennio 2019-2021 sono state apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2019;

per 54 milioni di euro sui capitoli di investimento « a fabbisogno » dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Evidenzia che dalla relazione illustrativa allegata allo schema di decreto emerge che le citate risorse sono allocate sul capitolo 7120 dello Stato di previsione del Ministero della difesa (Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi). In particolare, segnala che le risorse di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 risultano allocate sul piano di gestione n. 40 (Somme da destinare a potenziamento delle infrastrutture e dei mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso – Riparto fondo investimenti 2019 – comma 95), e le risorse utilizzate nell'ambito dei « capitoli a fabbisogno » risultano allocate sul piano di gestione n. 03 (Spese relative a tutti i settori della componente terrestre, ai radar ed ai sistemi per la sorveglianza dell'area operativa terrestre delle forze armate connesse con la costruzione, l'acquisizione, l'ammodernamento, il rinnovamento, la trasformazione, la manutenzione straordinaria dei mezzi, materiali del genio, impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti, dotazioni e connesse scorte, ivi comprese le attività complementari).

Fa presente che nella medesima relazione si afferma, altresì, che, in considerazione della priorità dell'iniziativa, la copertura finanziaria all'atto dell'effettivo impegno della spesa potrà ulteriormente essere garantita a valere delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio » programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello Stato di previsione della spesa del Ministero Difesa, nei quali rientra il capitolo 7120 sopra citato, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di

preventiva rimodulazione oppure revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Evidenzia che, nel chiarire che le *tranche* successive avranno un importo per previsionali ulteriori 163 milioni di euro, la relazione illustrativa specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di cassa. La medesima relazione specifica, inoltre, in una nota a margine, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge di contabilità pubblica (legge n. 196 del 2009), la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione illustrativa chiarisce inoltre che l'approvazione del programma mantiene la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa – previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti – venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

In proposito, ritiene utile che il Governo fornisca elementi di chiarimento in merito all'effettiva portata di tale previsione.

Inoltre, seppure la relazione illustrativa, nel chiarire che la descritta ripartizione degli oneri previsti tra i citati piani di gestione rappresenta la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, assicura che restano dirimenti le verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni, ritiene

comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice, fa presente quanto segue.

Il provvedimento in oggetto prevede che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nel medesimo provvedimento si precisa, poi, che l'approvazione del programma mantiene la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa – previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti – venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente.

Tali previsioni sono volte ad offrire esplicita evidenza dell'accettabilità procedurale che l'Amministrazione impieghi, in fase gestionale, ciascuno degli eventuali nuovi strumenti di finanziamento resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Siffatta esigenza di flessibilità è particolarmente avvertita specie nell'ambito di programmi ad altissimo contenuto tecnologico, condotti in partecipazione internazionale e soggetti a plurimi fattori tecnici esogeni.

Dette condizioni motivano la valenza previsionale dello stesso cronoprogramma dei pagamenti, che è dunque stimato al

meglio delle conoscenze disponibili antecedentemente allo svolgimento del relativo iter negoziale e contrattuale.

Inoltre, lo stesso arco di sviluppo dell'impresa – di ampiezza pluriennale – fa sì che sul programma possano incidere provvedimenti di finanza pubblica di varia natura – sia restrittivi che espansivi – a fronte dei quali, in ragione della descritta possibilità di flessibile accesso alle risorse di similare natura, il programma prioritario in argomento potrà mantenere un corso stabile.

Si precisa, inoltre, che il programma pluriennale in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse con profondità quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035).

In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Teresa MANZO (M5S), *relatrice*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2021, rela-

tivo all'acquisizione di veicoli tattici ad alta tecnologia per la mobilità tattica terrestre dell'Arma dei carabinieri (Atto n. 305);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il provvedimento in oggetto prevede che la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica;

nel medesimo provvedimento si precisa, poi, che l'approvazione del programma mantiene la sua validità anche laddove, all'atto del formale impegno contabile della spesa, questa - previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e nel rispetto della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione e dell'adeguata disponibilità degli stanziamenti - venisse proposta dal Ministero della difesa su diverso capitolo o piano di gestione, ove maggiormente funzionale all'ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria del medesimo Dicastero, raccomandabile in esito alla normale flessibilità e variabilità gestionale della stessa e/o necessario in ragione di variazioni del quadro finanziario a legislazione vigente;

tali previsioni sono volte ad offrire esplicita evidenza dell'accettabilità procedurale che l'Amministrazione impieghi, in fase gestionale, ciascuno degli eventuali nuovi strumenti di finanziamento resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze;

siffatta esigenza di flessibilità è particolarmente avvertita specie nell'ambito di programmi ad altissimo contenuto tecnologico, condotti in partecipazione internazionale e soggetti a plurimi fattori tecnici esogeni;

dette condizioni motivano la valenza previsionale dello stesso cronoprogramma dei pagamenti, che è dunque sti-

mato al meglio delle conoscenze disponibili antecedentemente allo svolgimento del relativo iter negoziale e contrattuale;

inoltre, lo stesso arco di sviluppo dell'impresa - di ampiezza pluriennale - fa sì che sul programma possano incidere provvedimenti di finanza pubblica di varia natura - sia restrittivi che espansivi - a fronte dei quali, in ragione della descritta possibilità di flessibile accesso alle risorse di similare natura, il programma prioritario in argomento potrà mantenere un corso stabile;

si precisa, inoltre, che il programma pluriennale in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse con profondità quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035);

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo all'implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA), basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA.

Atto n. 306.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, segnala che il Ministro della difesa, in data 22 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo all'implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA), basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA (atto del Governo n. 306). Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 23 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Evidenzia che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira garantire la sicurezza delle infrastrutture spaziali della Difesa, la conoscenza tempestiva e accurata dell'ambiente spaziale e degli oggetti spaziali al fine di incrementare la resilienza degli assetti satel-

litari e, di conseguenza, la disponibilità e continuità dei servizi da essi erogati.

Segnala che il programma – di presumibile avvio nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2032 e comporta un onere complessivo stimato in circa 129 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

In particolare, per quanto riguarda la prima *tranche* del programma, oggetto del provvedimento in esame, evidenzia che l'onere complessivo è pari a 90 milioni di euro per il periodo 2021-2027 e ad esso si farà fronte mediante utilizzo delle risorse stanziato sul piano gestionale n. 4 del predetto capitolo 7120, sul quale – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti i seguenti importi: circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a valere delle risorse iscritte nel citato pro-

gramma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese », da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, distintamente imputati al citato piano gestionale, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, anche sotto il profilo quantitativo, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Ricorda, del resto, che, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo tenore, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione. Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa. Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della

presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Fa presente che, da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate del relatore, fa presente quanto segue.

Il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse con profondità quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035).

In tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2021, relativo all'implementazione, potenziamento e aggiornamento di una capacità di *Space Situational Awareness* (SSA), basata su sensori (radar e ottici) e un centro operativo SSA (Atto n. 306);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma pluriennale in oggetto rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziati a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021 inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse con profondità quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035);

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare e completare la capacità di comando e controllo multidominio delle Brigate dell'Esercito italiano.

Atto n. 307.

(Rilievi alla IV Commissione).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il Ministro della difesa, in data 21 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, relativo all'aggiornamento/completamento della capacità di comando e controllo multi dominio delle brigate dell'Esercito italiano. Tale provvedimento è stato quindi assegnato, in data 23 settembre 2021, alla IV Commissione (Difesa) per il parere, nonché alla V Commissione (Bilancio), ai fini della deliberazione di rilievi sui profili di natura finanziaria, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera.

Segnala che, come si evince dalla scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame, di cui costituisce parte integrante assieme all'annessa scheda illustrativa, il programma pluriennale in esame mira a garantire adeguati standard di *performance* in termini di sicurezza, digitalizzazione, resilienza cibernetica e interoperabilità nel

quadro della pianificazione, organizzazione e conduzione di operazioni militari all'estero e sul territorio nazionale.

Evidenzia che il programma – di presumibile avvio nel 2021 – è destinato a concludersi nel 2031 e comporta un onere complessivo stimato in circa 501 milioni di euro, cui si provvederà a valere delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 7120 del programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari » della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, avente ad oggetto spese per investimenti.

Sottolinea, in particolare, che saranno oggetto di utilizzo le risorse stanziare sui piani gestionali n. 3 e n. 4 del predetto capitolo, sui quali – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio in corso – risultano iscritti i seguenti importi: circa 224,7 milioni di euro per l'anno 2021, circa 207,8 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 261 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 3); circa 92,5 milioni di euro per l'anno 2021, circa 67,4 milioni di euro per l'anno 2022 e circa 57,4 milioni di euro per l'anno 2023 (piano gestionale n. 4).

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere, perlomeno in riferimento al vigente triennio 2021-2023, ritiene tuttavia necessario acquisire dal Governo, da un lato, una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse anche per le residue annualità di attuazione del programma stesso, dall'altro, una rassicurazione in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di pregiudicare precedenti impegni di spesa o di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse medesime.

A tale proposito segnala peraltro che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica, la copertura finanziaria del programma in esame – stante il carattere di priorità allo stesso attribuito – potrà in ogni caso essere ulteriormente garantita a

valere delle risorse iscritte nel citato programma di spesa dello stato di previsione del Ministero della difesa, « opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione/revisione di altre spese » afferenti al medesimo programma, da concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, evidenzia che la scheda tecnica reca altresì la ripartizione dei costi da sostenere in relazione a ciascun esercizio finanziario, distintamente imputati ai due citati piani gestionali, fermo restando che tale ripartizione riveste – secondo quanto espressamente specificato – carattere « meramente indicativo », giacché essa potrà essere temporalmente rimodulata, anche sotto il profilo quantitativo, in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti, ciò sia all'esito del completamento dell'attività tecnico-amministrativa posta in essere dai competenti organi, sia in ottemperanza a quanto previsto dalla nuova nozione contabile di « esigibilità dell'impegno » recata dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009.

Ricorda che, del resto, similmente a quanto già riscontrato in riferimento a precedenti programmi di investimento di analogo tenore, il provvedimento in esame risulta assistito da ulteriori elementi di flessibilità gestionale con specifico riguardo alle risorse destinate a finanziarne la realizzazione. Da un lato, infatti, è riconosciuta all'Amministrazione interessata la facoltà di proporre che l'impegno contabile della spesa possa essere formalizzato, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, anche su diverso capitolo o piano gestionale, nel rispetto in ogni caso « della pertinente categorizzazione economica, della corretta imputazione nonché (...) dell'adeguata disponibilità di stanziamenti », qualora ciò si rivelasse « maggiormente funzionale alla ottimizzazione complessiva della programmazione finanziaria » del Ministero della difesa. Dall'altro, la descritta ripartizione degli oneri tra i due citati piani di gestione rappresenta in sostanza la migliore previsione *ex ante* dell'*iter* contrattuale, ferma restando la centralità delle

verifiche finali poste in essere dagli organi di controllo al momento della presentazione in registrazione dei pertinenti atti e discendenti impegni.

Fa presente che, da un punto di vista più generale, tali strumenti di flessibilità gestionale – come di recente evidenziato dal Governo stesso in occasione del parere reso dalla Commissione bilancio su programmi d'armi di analogo tenore – appaiono del resto funzionali alle caratteristiche proprie dei programmi pluriennali ad elevato contenuto tecnologico, per i quali « è prevista la possibilità di rimodulare l'utilizzo delle risorse nel corso del tempo in ragione dei numerosi fattori esogeni che possono incidere sulla programmazione, come ad esempio successivi provvedimenti di finanza pubblica sia di carattere espansivo che restrittivo ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue. Il programma pluriennale in titolo rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021, inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse su base quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035).

In tale contesto il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Fabio MELILLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, preso atto dei chiari-

menti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2021, volto ad aggiornare e completare la capacità di comando e controllo multidominio delle Brigate dell'Esercito italiano (Atto n. 307);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma pluriennale in titolo rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente con la legge di bilancio 2021, inclusive di quelle specificamente attribuite al fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di difesa nazionale (il fondo reca risorse su base quindicennale con stanziamenti a decorrere dal 2021 fino al 2035);

in tale contesto il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

per quanto sopra, l'utilizzo delle suddette risorse per il programma in titolo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ministeriale ».

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE
concorda con la proposta di parere del
relatore.

La Commissione approva la proposta di
parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ALLEGATO

DL 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
C. 3278 Governo.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 12 ottobre 2021

APPUNTO

OGGETTO: AC 3278 - "Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali"

Il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni riunite VIII Ambiente e IX Trasporti in sede Referente con il parere delle Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V Bilancio e Tesoro, VI Finanze, VII Cultura, X Attività produttive, XI Lavoro, XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche UE, Commissione parlamentare per le questioni regionali e Comitato per la legislazione.

Analisi degli effetti finanziari

Nella tabella sottostante si riepilogano gli elementi di risposta alle osservazioni contenute nell'allegato dossier verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio dello Stato, pervenuti dagli Uffici del MEF e dalle altre amministrazioni coinvolte.

OSSERVAZIONI DOSSIER	RISPOSTE UFFICI
ARTICOLO 1, comma 6 - Norme in materia di accertamenti relative alla revisione dei veicoli	RGS: Il Servizio Bilancio chiede conferma che l'acquisizione delle risorse stanziate per l'attività delle commissioni esaminatrici temporalmente allineata alle spese da effettuare. <i>Al riguardo, si conferma l'allineamento temporale tra l'acquisizione delle risorse e le spese da effettuare.</i>

<p>“In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere recato dalle novelle in esame – 200 mila euro al fine di consentire l’avvio delle attività delle commissioni esaminatrici – risulta coerente con i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica. Ciò anche in considerazione del fatto che lo svolgimento nel 2021 delle prove, che interessano secondo i dati riportati dalla RT 1.800 candidati, dovrebbe prevedere un gettito, derivante dal pagamento dei diritti, di circa 223.000 (1.800 partecipanti per 123,95 euro di diritti pro capite). Al riguardo, non vi sono pertanto osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che sia assicurato anche l’allineamento temporale tra l’acquisizione delle predette risorse e le spese da effettuare. La relazione tecnica fornisce, inoltre, ulteriori dati a sostegno della possibilità, per gli anni successivi al 2021, di coprire i costi delle commissioni esaminatrici con le tariffe poste a carico dei richiedenti.”</p>	<p>MIMS: si confermano i dati e le previsioni riportate nella relazione tecnica dai quali emerge l’allineamento temporale tra l’acquisizione delle risorse derivanti dal gettito e le spese da effettuare.</p>
<p>ARTICOLO 2, commi 1 e 2 Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla proroga di cui al comma 1, atteso che la stessa è legata al termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali relative all’anno 2020 e all’anno 2021, andrebbe chiarito se dall’eventuale ulteriore differimento del termine per l’adeguamento di dette tariffe possa derivare una diminuzione di entrate, rispetto alle previsioni, per i soggetti concessionari appartenenti al perimetro della p.a.</p>	<p>RGS: Il Servizio Bilancio, con riferimento al comma 1, chiede se da un eventuale ulteriore differimento del termine per l’adeguamento di dette tariffe autostradali possa derivare una diminuzione di entrate, rispetto alle previsioni, per i soggetti concessionari appartenenti al perimetro della p.a. <i>Al riguardo, si conferma il carattere ordinamentale della disposizione dettagliato in relazione tecnica. Inoltre, si rappresenta che la disposizione si applica solo alle concessioni il cui periodo regolatorio è scaduto per le quali il procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari, che è condizione essenziale per la definizione degli adeguamenti tariffari da applicare, viene differito dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, rendendo pertanto possibile l’applicazione dell’adeguamento annuale della tariffa a partire dal 1° gennaio 2022. Sul piano contabile comunque il mancato adeguamento delle tariffe non comporterebbe minori entrate poiché le stesse, non sono scontate sui saldi di finanza pubblica.</i></p> <p>MIMS: In relazione alle osservazioni relative al comma 1, si evidenzia che la proroga introdotta dalla disposizione è applicata nel rispetto del principio di neutralità finanziaria per il concessionario, dal momento</p>

<p>In relazione al comma 2, che proroga le concessioni relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo circa la compatibilità con la disciplina UE sui contratti pubblici, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.</p>	<p>che, una volta definito l'aggiornamento dei piani economico-finanziari, saranno effettuati i conguagli tariffari necessari alla luce dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Al riguardo si precisa che non sussistono variazioni di entrate rispetto a quelle considerate negli esercizi correnti da parte dei concessionari e su cui viene determinata l'entità delle somme corrisposte ad ANAS S.p.A.. Quanto ai conguagli che verranno effettuati, si precisa che gli stessi si sostanziano in entrate derivanti dalla definizione di una differente tariffa applicata all'utenza e, pertanto, sono da escludere riflessi sui bilanci di enti facenti parte del conto consolidato della pubblica amministrazione.</p> <p>In relazione al comma 2, si evidenzia che la proroga disposta per le concessioni relative ai servizi di distribuzione di carbolubrificanti e ai servizi di ristoro sulla rete autostradale è finalizzata a compensare parzialmente le perdite delle imprese concessionarie di tali servizi, in considerazione del calo di traffico registrato nelle autostrade italiane derivante dall'emergenza epidemiologica COVID-19 e dalle relative misure di limitazione del contagio adottate dallo Stato e dalle regioni, in analogia con quanto disposto da altri provvedimenti emanati dal legislatore nazionale e da altri Stati membri dell'Unione europea in considerazione della crisi economica derivante dall'emergenza da Covid-19 per altri settori, quali quelli aeroportuali e portuali. La misura disposta, pertanto, è finalizzata a contenere i conseguenti effetti economici e a salvaguardare i livelli occupazionali, analogamente con quanto già previsto per altri servizi in concessione e risulta, pertanto, pienamente compatibile con la disciplina eurounitaria in materia di contratti pubblici.</p>
<p>ARTICOLO 3, commi 1-4 Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (ERTMS) <u>In merito ai profili di copertura finanziaria,</u> si evidenzia che il comma 4 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo per finanziare i costi di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario European Rail Traffic Management System (ERTMS), nei limiti di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005, destinate, a titolo di contributi in conto impianti, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria, per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale (capitolo 7122 dello stato di</p>	<p>RGS: il Servizio bilancio chiede conferma della sussistenza delle risorse finanziaria di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 266 del 2005 al fine di coprire i costi derivanti dall'istituzione del Fondo per l'implementazione dell'ERTMS e che il relativo utilizzo delle predette risorse non comprometta programmi di spesa già avviati. <i>Al riguardo, si conferma la disponibilità delle risorse per il perseguimento delle finalità che la disposizione si propone.</i></p> <p>MIMS: Si conferma la sussistenza e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie all'attuazione della disposizione e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati.</p>

<p>previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).</p> <p>Tutto ciò premesso, appare necessario che il Governo assicuri la sussistenza delle occorrenti risorse finanziarie disponibili e che l'utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di programmi di spesa già avviati dalle amministrazioni interessate.</p>	
<p>ARTICOLO 3, commi 6-8 Servizio di trasporto ferroviario Tirano (Italia)-Campocologno (Svizzera)</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito alla proroga dell'autorizzazione alla circolazione ferroviaria, tenuto conto che le disposizioni in esame hanno l'effetto di autorizzare tale esercizio con norma primaria anziché con atto amministrativo, e alla luce di quanto chiarito dalla relazione tecnica, secondo cui per l'esercizio del servizio non è prevista alcuna corresponsione di corrispettivi o sovvenzioni. Per quanto riguarda, invece, i potenziali oneri a carico del Comune di Tirano, si rileva che la relazione tecnica, da un lato, ne afferma la natura eventuale, dall'altro afferma che "negli anni scorsi, sono stati sostenuti dal medesimo comune di Tirano con risorse a valere sul proprio bilancio ed ammontano mediamente a circa 25 mila euro annui". Da quest'ultima affermazione sembra quindi emergere il carattere costante di tali oneri, apparentemente in contrasto con l'asserita natura eventuale degli stessi. L'ipotesi di neutralità finanziaria potrebbe tuttavia risultare confermata qualora</p>	<p>RGS: Il Servizio Bilancio ritiene necessaria l'acquisizione di elementi volti a corroborare l'assunzione di invarianza finanziaria riferita alla norma in esame, atteso che la relazione tecnica da un lato, ne afferma la natura eventuale, dall'altro afferma che "negli anni scorsi, sono stati sostenuti dal medesimo comune di Tirano con risorse a valere sul proprio bilancio ed ammontano mediamente a circa 25 mila euro annui". <i>Al riguardo, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione illustrata in relazione tecnica.</i></p> <p>MIMS: Si conferma la neutralità finanziaria delle disposizioni in considerazione del fatto che le spese relative alla sicurezza stradale non risultano correlate alla proroga dell'autorizzazione della ferrovia Tirano-Campolongo e, pertanto, si conferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legislazione previgente. In particolare, si precisa che gli oneri richiamati nella relazione tecnica sono quelli afferenti alla sicurezza stradale (apposizione di segnaletica orizzontale e verticale, rifacimento marciapiedi, posizionamento di dispositivi spartitraffico, etc.) che rientrano tra quelli ordinariamente gravanti sui bilanci dei Comuni, in qualità di enti proprietari delle strade in ambito urbano e soggetti regolatori della circolazione stradale. Infatti, la circolazione dei rotabili nel territorio del Comune di Tirano in ambito urbano avviene anche in promiscuità di sede.</p>

<p>le spese (relative alla sicurezza stradale) già sostenute negli anni passati risultino tali da indurre a ritenere che la proroga dell'autorizzazione della ferrovia Tirano-Campolongo effettivamente non comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto dalla legislazione previgente: in merito a tale questione andrebbero dunque acquisiti ulteriori elementi volti a corroborare l'assunzione di invarianza finanziaria riferita alla norma in esame.</p>	
<p>ARTICOLO 4, comma 2 Autorità di sistema portuale <u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che le disposizioni in esame ampliano le competenze dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna e dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale. Dette autorità (ASP) sono incluse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 84 del 1994, si finanziano mediante canoni concessori, eventuali proventi, gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, contributi da enti pubblici, entrate diverse e diritti di porto. Dopo l'ultima riforma delle ASP (D. Lgs. n. 169/2016), le competenze delle Autorità sono già state oggetto di modifica in due circostanze: - l'art. 1 del DPR n. 57/2018 ha inserito il Porto di Monfalcone nell'ASP del Mar Adriatico Orientale: il regolamento era assistito da specifica <u>clausola di invarianza</u>. La RT affermava che "L'inserimento del porto di Monfalcone ... non comporterà alcun incremento di costi, in quanto la ... Autorità di</p>	<p>RGS: Il Servizio bilancio osserva che, in via generale, l'inserimento di nuovi porti nelle AdSP o il loro trasferimento è stato considerato finanziariamente neutrale; tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto che la relazione tecnica si limita ad affermare il carattere ordinamentale e neutrale della norma, ritiene utile acquisire ulteriori elementi al fine di poter confermare che, anche nel caso in esame, l'inserimento di nuovi porti nelle due AdSP interessate non comporti nuovi o maggiori oneri per gli enti che vedono ampliate l'ambito di riferimento delle proprie competenze. <i>Al riguardo, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione.</i></p> <p>MIMS: L'inclusione del porto di Arbatax nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna è da collegare all'attuale impossibilità di attuare una programmazione sistemica delle infrastrutture portuali distribuite lungo l'intera costa della regione Sardegna e all'incentivazione della crescita dell'intero tessuto economico ed industriale che gravita intorno all'attività del porto. Inoltre, l'inclusione del porto Rifugio di Gela e del porto Isola di Gela nella circoscrizione di competenza dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale è finalizzata alla creazione di un sistema portuale che, sotto un'unica governance, gestisca da protagonista del mercato tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente e, in particolare, le funzioni commerciali e logistiche, industriali e petrolifere, nonché di servizio passeggeri, compresi i croceristi, e turisti, di attività di pescherecci e di diporto. Al riguardo, si evidenzia che l'inserimento dei suddetti porti nelle circoscrizioni delle competenti Autorità di sistema portuale non comporterà alcun incremento di costi, in quanto le suddette Autorità di sistema già dispongono delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie per la gestione, in aggiunta a tutti gli altri porti già dalle stesse governati, anche dei porti in questione che, peraltro, hanno dimensioni e traffici commerciali minori rispetto ai porti già ricompresi nelle rispettive circoscrizioni. Conseguentemente, le suddette Autorità risultano già sufficientemente strutturate, sia per dotazioni umane, strumentali e di capacità gestionale, sia per risorse finanziarie, per la gestione dei nuovi porti: ne consegue che le risorse finanziarie non potranno che essere inizialmente quelle vigenti, già presenti nel bilancio dei richiamati enti e, a regime, quelle che deriveranno anche dagli introiti connessi al gettito delle tasse portuali e dalle concessioni rilasciate dalle due Autorità di sistema</p>

Sistema portuale opererà con le risorse strumentali e umane vigenti, attualmente previste all'interno della stessa. Analogamente, le risorse finanziarie non potranno che essere inizialmente quelle vigenti, già presenti nei bilanci di detti Enti, e a regime quelle che deriveranno dagli introiti derivanti dal gettito delle tasse portuali e dalle concessioni rilasciate dalla AdSP citata relativamente al porto di Monfalcone. L'inserimento del porto di Monfalcone ... è, in definitiva, attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;

- l'art. 22-bis del DL 119/2018 ha suddiviso l'ASP dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto in due distinte ASP (senza però ampliare il numero dei porti): alla norma non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica e la relativa RT si è limitata ad affermarne la neutralità senza però fornire ulteriori elementi. Più in generale, l'articolo 6, comma 2-bis, della legge del 1994, introdotto dalla predetta riforma del 2016, consente - con regolamento governativo - di modificare l'allegato A della legge (recante, appunto, l'elenco delle ASP e dei relativi porti), al fine di consentire l'inserimento di nuovi porti nelle ASP e il loro trasferimento dall'una all'altra. A detta disposizione (assistita dalla clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento di riforma) non sono stati ascritti effetti finanziari, ma la relazione tecnica riferita al relativo schema di decreto legislativo non fornisce ulteriori elementi.

Dalla predetta ricostruzione emerge che, in via generale, l'inserimento di nuovi porti nelle ASP o il loro trasferimento è stato considerato

portuale in relazione ai nuovi porti. In definitiva, si conferma che l'intervento proposto è attuabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<p>finanziariamente neutrale; tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto che la relazione tecnica si limita ad affermare il carattere ordinamentale e neutrale della norma, sarebbe utile acquisire dal Governo ulteriori elementi al fine di poter confermare che, anche nel caso in esame, l'inserimento di nuovi porti nelle due ASP interessate non comporti nuovi o maggiori oneri per gli enti che vedono ampliate l'ambito di riferimento delle proprie competenze.</p>	
<p>ARTICOLO 4, comma 3 Autorità di Sistema portuale dello Stretto <u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva che: gli oneri annui sono configurati come limiti di spesa; la relazione tecnica fornisce indicazioni circa le spese attese per l'attuazione delle misure progettate e, comunque, le relative attività, non afferendo a diritti di prestazione, risultano, in linea di principio, comprimibili nel quadro delle risorse disponibili. Sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni. Ciò premesso, appare utile acquisire conferma circa la tempistica della realizzazione delle suddette opere, che il prospetto riepilogativo classifica di natura capitale, coerentemente con le finalità indicate dalla norma. Infatti, il predetto prospetto sviluppa gli oneri in maniera identica nei tre esercizi 2021-2023 per tutti e tre i saldi di finanza pubblica: ciò farebbe infatti supporre che i lavori previsti siano completati nel medesimo arco temporale, mentre abitualmente la spesa per interventi infrastrutturali è caratterizzata da sfasamenti temporali tra lo stanziamento e l'erogazione per cassa delle risorse.</p>	<p>RGS: Il Servizio bilancio chiede di acquisire conferma circa la tempistica della realizzazione delle suddette opere, in quanto il prospetto riepilogativo sviluppa gli oneri in maniera identica nei tre esercizi 2021-2023 per tutti e tre i saldi di finanza pubblica, facendo supporre che i lavori previsti siano completati nel medesimo arco temporale, mentre abitualmente la spesa per interventi infrastrutturali è caratterizzata da sfasamenti temporali tra lo stanziamento e l'erogazione per cassa delle risorse. <i>Al riguardo, si conferma quanto riportato nell'Allegato alla relazione tecnica.</i></p> <p>MIMS: In merito ai profili di quantificazione, si conferma la tempistica della realizzazione delle suddette opere, di cui al prospetto riepilogativo.</p>

<p>Per quanto riguarda le risorse poste a copertura, si rinvia alla parte seguente, relativa ai profili di copertura finanziaria.</p>	
<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si evidenzia che il comma 3 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dal contributo erogato all'Autorità di Sistema portuale dello Stretto per la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari ad aumentare la capacità di accosto per le unità adibite al traghettamento nello Stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari, pari a 2 milioni di euro per il 2021, a 30 milioni di euro per il 2022 e a 5 milioni di euro per il 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.</p> <p>In merito a tale modalità di copertura, si rammenta che l'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all'ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all'esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere riscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le risorse finanziarie di parte capitale rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti sono state iscritte nel capitolo 7191 dello stato di previsione del</p>	<p>RGS: Con riguardo alla copertura finanziaria, il Servizio bilancio chiede conferma della sussistenza della disponibilità delle risorse finanziarie indicate nel Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5 della legge 196 del 2009 e che il relativo utilizzo delle predette risorse non comprometta programmi di spesa già avviati.</p> <p><i>Al riguardo, si conferma la disponibilità delle risorse per il perseguimento delle finalità che la disposizione si propone.</i></p> <p>MIMS: In merito ai profili di copertura finanziaria, si conferma che il Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, reca le necessarie risorse finanziarie disponibili e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati da questo Ministero.</p>

<p>medesimo Ministero che, come si evince dalla legge di assestamento per l'anno 2021, reca uno stanziamento, in termini di competenza, pari a euro 85.546.605 per il 2021, a euro 107.678.419 per il 2022 e a euro 48.182.914 per il 2023.</p> <p>Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che il Fondo in esame rechi le occorrenti risorse finanziarie disponibili e che l'utilizzo delle stesse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.</p>	
<p>ARTICOLO 4, comma 4 Fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame ampliano parzialmente la platea delle imprese armatoriali che possono richiedere una compensazione per la riduzione dei ricavi tariffari sopportati a causa delle misure restrittive dovute alla pandemia da Covid-19, di cui all'articolo 89 del DL 104/2021, a valere sulle risorse dell'apposito Fondo (50 milioni di euro nel 2020 e 20 milioni nel 2021). La RT informa che l'allargamento della platea avrà per effetto una riduzione dei ristori <i>pro capite</i> (la cui percentuale sulla perdita di fatturato scenderà dal 17 al 15 per cento). Sulla base di questo presupposto, non si formulano osservazioni tenuto conto che la misura opera nel quadro di un limite di spesa e la norma prevede un meccanismo attuativo idoneo a garantirne l'osservanza in fase applicativa. Fermo restando quanto sopra detto, sarebbe comunque utile acquisire conferma circa la tempistica delle erogazioni e i correlati effetti</p>	<p>RGS: Il Servizio bilancio ritiene utile acquisire elementi di valutazione e di conferma circa la tempistica delle erogazioni dei contributi e i correlati effetti finanziari, anche con riguardo all'attuazione della misura.</p> <p><i>Al riguardo, si ribadisce quanto riportato in relazione tecnica in ordine alla circostanza che la disposizione ha la finalità di favorire tale attuazione consentendo l'acquisizione della necessaria autorizzazione della commissione europea.</i></p>

finanziari. Infatti la norma istitutiva della misura compensativa - posta in essere ad agosto 2020 – stanziava 50 milioni per il medesimo anno 2020 (spesa corrente, con effetti identici sui tre saldi). Successivamente, la legge di bilancio per il 2021 ha stanziato ulteriori 20 milioni per l'anno 2021, e la relazione tecnica non informava di eventuali ritardi applicativi. La relazione tecnica alla norma attualmente in esame chiarisce, ora, che l'inclusione tra i beneficiari delle imprese armatoriali UE e SEE costituisce "condizione inderogabile per ottenere l'autorizzazione da parte della Commissione europea" alla misura di ristoro: ciò evidenzia che la misura non è ancora stata attuata, per mancanza di autorizzazione; tale indicazione risulta suffragata dal ddl di rendiconto 2020 dello Stato (C 3258, approvato e in corso di pubblicazione) che, al cap. 1269/MIT (presso il quale è allocato il pertinente Fondo) annovera la somma di 50 milioni fra i residui di stanziamento. Circa la predetta ricostruzione sarebbe utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.

ARTICOLO 5, commi da 1 a 3

Istituzione del Centro per l'innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI)

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli oneri correlati all'attività di consulenti ed esperti presso il CISMI non si formulano osservazioni. Per quanto riguarda gli oneri riferiti al personale assegnato al medesimo Centro in posizione di fuori ruolo, si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica

RGS: Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 prevede l'assegnazione presso il CISMI di personale degli Enti pubblici di ricerca collocato fuori ruolo. Il Servizio bilancio chiede di fornire elementi di chiarimento tenuto conto che la relazione tecnica computa fra gli oneri derivanti dalla disposizione in esame l'intero onere retributivo già corrisposto a legislazione vigente dall'amministrazione di provenienza al predetto personale.
*Al riguardo, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 pone espressamente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il trattamento economico che risulta in godimento da parte del personale interessato presso l'amministrazione di appartenenza. Pertanto la relazione tecnica risulta coerente con quanto previsto dal testo del provvedimento in esame. Per gli ulteriori elementi richiesti da Servizio bilancio, si prende atto di quanto segnalato dal predetto Dicastero, con separata nota.
 Si conferma infine la disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla norma, al netto di quelle destinate a far fronte ad interventi già programmati e ad impegni già assunti*

circa i quali andrebbero tuttavia acquisiti chiarimenti: la norma, infatti, prevede che il personale in posizione di fuori ruolo mantenga il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza e che questo sia posto a carico del Ministero delle infrastrutture; ciò posto, non appaiono evidenti le ragioni per le quali la relazione tecnica computa l'intero onere retributivo già corrisposto a legislazione previgente anziché le sole, eventuali, componenti aggiuntive che potrebbero derivare dall'applicazione della norma in esame. Rispetto a tale impostazione, andrebbero quindi forniti chiarimenti.

Con riguardo agli oneri relativi al personale fuori ruolo previsti per il 2021, considerato che questi sono pari a un terzo di quelli previsti per ciascun anno a regime a decorrere dal 2022, andrebbe, altresì, confermato che la loro assegnazione presso il CISMI decorra - analogamente a quanto espressamente riferito dalla relazione tecnica in merito all'attività dei consulenti e esperti - a partire dall'ultimo quadrimestre del 2021.

Con riferimento alle spese di funzionamento, che la relazione tecnica imputa, tra l'altro, a spese di cancelleria, missioni e trasferte, andrebbero forniti i dati sottostanti la relativa stima che viene determinata, a regime, in euro 105.880 annui.

Ai sensi del quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica andrebbero altresì acquisiti ulteriori dati ed elementi valutazione volti a verificare la previsione di neutralità finanziaria recata dal comma 2 in merito alla possibilità da parte del CISMI di stipulare convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati.

MIMS: Relativamente ai chiarimenti richiesti, si rappresenta che il trattamento economico corrisposto al personale del CISMI, il cui importo rimane invariato rispetto a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, è posto integralmente a carico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Pertanto, trattandosi di personale da individuarsi tra il personale degli Enti pubblici di ricerca, collocato fuori ruolo - senza che per tali unità di personale vi sia il trasferimento delle corrispondenti risorse ed i cui oneri sono posti a carico del Ministero - è stato necessario, ai fini della corretta copertura finanziaria della disposizione, quantificare l'intero onere e non solo quello derivante da eventuali componenti aggiuntive.

Con riguardo agli oneri relativi al personale fuori ruolo previsti per il 2021, si conferma che gli oneri previsti per l'anno 2021, pari ad un terzo di quelli previsti per ciascun anno a regime a decorrere dal 2022, è parametrato a 4 mesi (ultimo quadrimestre dell'anno 2021).

Con riferimento alle spese di funzionamento, si rappresenta che le stesse comprendono i buoni pasti quantificati in 33.880 euro annui (20 unità x 7 euro valore del buono pasto x 11 mesi x 22 giorni) e le spese per servizi ed oneri di gestione quantificate forfettariamente in 72.000 euro annui (media di 6.000 euro al mese x 12 mesi).

In relazione alla disposizione di cui al comma 2, che prevede la possibilità da parte del CISMI di stipulare convenzioni con enti e istituti di ricerca specializzati, si rappresenta che, trattandosi di una mera possibilità, qualora dovesse concretizzarsi tale necessità alla stessa si farà fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, la disposizione ha carattere di neutralità finanziaria e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, relativamente alle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla disposizione di cui al comma 4, si conferma l'effettiva disponibilità delle stesse, al netto di quelle destinate per far fronte ad interventi già programmati e ad impegni già assunti.

<p>Con riguardo, infine, alle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla norma (comma 4), ne andrebbe confermata l'effettiva disponibilità al netto di quelle destinate a far fronte ad interventi già programmati e ad impegni già assunti.</p>	
<p>ARTICOLO 5, commi 4 e 5 Disposizioni sul Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici <u>In merito ai profili di copertura finanziaria</u>, si evidenzia che il comma 5 dell'articolo 5 provvede agli oneri, pari a 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, derivanti dall'inserimento di un ulteriore componente all'interno del Comitato speciale istituito in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relativo al bilancio 2021-2023. Al riguardo, da un punto di vista sostanziale, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità; anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dagli articoli 1, comma 6, 5, commi 3 e 9, e 16, comma 2, lettera a), del provvedimento in oggetto. Da un punto di vista formale, invece, appare necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>MIMS: L'articolo 52, comma 1-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021 prevede che "In caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all'emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all'articolo 44 del presente decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui all'articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili".</p> <p>Il citato articolo 233 del codice dell'ordinamento militare reca l'individuazione delle opere destinate alla difesa nazionale, prevedendo che, ai fini urbanistici, edilizi, ambientali e al fine dell'affidamento ed esecuzione di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture rientranti nelle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sedi di servizio e relative pertinenze necessarie a soddisfare le esigenze logistico-operative dell'Arma dei carabinieri; b) opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, del reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo; c) aeroporti ed eliporti; d) basi navali; e) caserme; f) stabilimenti e arsenali; g) reti, depositi carburanti e lubrificanti; h) depositi munizioni e di sistemi d'arma; i) comandi di unità operative e di supporto logistico; l) basi missilistiche; m) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo e aereo; n) segnali e ausili alla navigazione marittima e aerea; o) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme; p) poligoni e strutture di addestramento; q) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma; r) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale; s) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento; t) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

	<p>Orbene, l'integrazione del Comitato speciale di cui all'articolo 45 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, operata dalle disposizioni di cui ai comma 4 e 5, è finalizzata ad assicurare la partecipazione di un rappresentante del Ministero della difesa alle attività istruttorie svolte dal medesimo Comitato speciale della procedura semplificata che, ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1-bis dell'articolo 52 del decreto legge n. 77 del 2021, potrebbe riguardare l'approvazione delle sopra richiamate opere di difesa nazionale, per le quali, pertanto, attesa la specificità e la peculiarità delle stesse, si rende necessario il contributo istruttorio di una professionalità del Ministero della difesa.</p> <p>Di contro, non risulta necessario il potenziamento della struttura di supporto al Comitato speciale, istituita ai sensi del medesimo articolo 45, tenuto conto che per la stessa sono previste, a legislazione vigente, per gli anni dal 2022 al 2026, adeguate ed idonee risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché la possibilità per la medesima struttura di supporto di avvalersi, mediante apposite convenzioni e nel limite complessivo di spesa di euro 500.000 per l'anno 2021 e di euro 1 milione per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, di società controllate da Amministrazioni dello Stato specializzate nella progettazione o realizzazione di opere pubbliche.</p> <p>Infine, in relazione alla necessità di introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, si rinvia alle valutazioni del medesimo Ministero.</p>
<p>ARTICOLO 5, commi da 6 a 9 Disposizioni in materia di Commissione nazionale per il dibattito pubblico. <u>In merito ai profili di quantificazione</u> non si formulano osservazioni in merito ai commi 6 e 7 in quanto gli oneri recati dalle relative disposizioni appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi riportati dalla relazione tecnica.</p> <p>Con riguardo agli oneri recati dal comma 8, lett. a) e b), relativi all'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato relativi al personale dirigenziale di livello generale (euro 203.578,47 per il 2021 ed euro 610.735,40 a decorrere dal 2022) e di livello non generale (euro 843.366,54 per il 2021 ed euro 2.530.099,62 a decorrere dal 2022) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si evidenzia che i dati e gli</p>	<p>RGS: Con riferimento agli oneri recati dal comma 8, lett. a) e b) relativi all'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato relativi al personale dirigenziale di livello generale e di livello non generale, il Servizio Bilancio evidenzia che i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica consentono la verifica delle relative quantificazioni con esclusivo riguardo alle componenti dell'onere riferite alla retribuzione di posizione. Chiede pertanto ulteriori elementi.</p> <p><i>Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica, oltre ai dati relativi alla retribuzione di posizione variabile riporta anche quelli relativi alla retribuzione di risultato di cui si prevede anche l'incremento.</i></p> <p>MIMS: Con riguardo al chiarimento richiesto ai fini della verifica dei profili di quantificazione riferiti agli oneri recati dal comma 8, lett. a) e b), nelle tabelle seguenti si riporta il dettaglio delle quantificazioni effettuate sia relative alle componenti dell'onere riferite alla retribuzione di posizione, sia a quelle riferite alla retribuzione di risultato. All'uopo si evidenzia che gli incrementi effettuati riguardano entrambe le voci e che sono state mantenute le medesime proporzioni.</p> <p>Tabella 1 – Personale dirigenziale di livello generale</p>

elementi forniti dalla relazione tecnica consentono la verifica delle relative quantificazioni con esclusivo riguardo alle componenti dell'onere riferite alla retribuzione di posizione. Si rileva, pertanto, l'opportunità di acquisire ulteriori elementi al fine di consentire un'esaustiva verifica dei profili di quantificazione riferiti agli oneri sopra indicati.

TOTALE risorse necessarie per RPFV e RR (lordissimo) con gli attuali valori di RPV e RR	5.641.140,34	100,00%	
Retribuzione posizione variabile	2.382.000,00	42,23%	Rapporto tra RPV/Altre voci 73,09%
Altre voci (Retribuzione posizione fissa, Retribuzione di risultato - 10% della RpV - oneri previdenziali a carico dell'amministrazione)	3.259.140,34	57,77%	
TOTALE risorse necessarie per RPFV e RR (lordissimo) con nuovi valori di RPV e RR	5.943.090,54	100,00%	
Retribuzione posizione variabile	2.509.500,00	42,23%	Rapporto tra RPV/Altre voci 73,09%
Altre voci (Retribuzione posizione fissa, Retribuzione di risultato - 10% della RpV - oneri previdenziali a carico dell'amministrazione)	3.433.590,54	57,77%	
DIFFERENZA			
Retribuzione posizione variabile	127.500,00		Rapporto tra RPV/Altre voci 73,09%
Altre voci (Retribuzione posizione fissa, Retribuzione di risultato - 10% della RpV - oneri previdenziali a carico dell'amministrazione)	174.450,21		
Differenza residua mancante	308.785,20		
Differenza residua totale mancante	610.735,40		

Tabella 2 – Personale dirigenziale di livello non generale

Riepilogo risorse necessarie per RPFV e RR (lordissimo) con gli attuali valori			
Spesa annua per RPFV lordissima	7.677.507,14	83,82%	Rapporto tra RR/RPFV 19,18%
Spesa annua per RR lordissima	1.472.474,63	16,08%	
Spesa per indennità riass.le riconosciuta ai dir.ex RID gravante sul fondo:	9.492,65	0,10%	
spesa prevista per incarichi ad interim			
TOTALE FABBISOGNO PER RPFV E RR (lordissimo)	9.159.474,41		
TOTALE FONDO 2020 il cui valore è ricondotto al "limite2016"	8.459.428,54		
differenza residua mancante	- 700.045,87		
Riepilogo risorse necessarie per RPFV e RR (lordissimo) con i nuovi valori			
Spesa annua per RPFV lordissima	9.213.056,72	83,83%	Rapporto tra RR/RPFV 19,18%
Spesa annua per RR lordissima	1.766.978,79	16,08%	
Spesa per indennità riass.le riconosciuta ai dir.ex RID gravante sul fondo:	9.492,65	0,09%	
spesa prevista per incarichi ad interim			
TOTALE FABBISOGNO PER RPFV E RR (lordissimo)	10.989.528,16		
TOTALE FONDO 2020 il cui valore è ricondotto al "limite2016"	8.459.428,54		
differenza residua mancante	- 2.530.099,62		
DIFFERENZA			
Spesa annua per RPFV lordissima	1.535.549,58		Rapporto tra RR/RPFV 19,18%
Spesa annua per RR lordissima	294.504,16		
Spesa per indennità riass.le riconosciuta ai dir.ex RID gravante sul fondo:	-		
spesa prevista per incarichi ad interim			
TOTALE FABBISOGNO PER RPFV E RR (lordissimo)	1.830.053,75		
Differenza residua mancante	700.045,87		
Differenza residua totale mancante	2.530.099,62		
<p>ARTICOLO 5, comma 10 Incentivi per funzioni tecniche svolte da dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici di contratti pubblici In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma ha ad oggetto i regolamenti con cui le stazioni appaltanti disciplinano il cosiddetto "fondo incentivante" per gli appalti, da ripartire in favore dei dipendenti che svolgono funzioni tecniche. La relazione tecnica e la relazione illustrativa chiariscono che, a seguito dell'abrogazione della previgente disciplina, si era creato un "vuoto</p>	<p>RGS: Il Servizio Bilancio reputa necessario acquisire dal Governo conferma che la disposizione in esame abbia, per le stazioni appaltanti, il solo effetto di "sbloccare" pagamenti già dovuti e a valere su somme già stanziato. <i>Al riguardo, nel segnalare che i pagamenti derivanti dalla norma in questione, ove riferiti ad attività prestate precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 526 della legge n. 205/2017 vanno computati nel rispetto del limite al trattamento accessorio disposto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, non si hanno osservazioni da formulare per quanto di competenza.</i></p> <p>MIMS: In relazione alla finalità della disposizione, si conferma che gli oneri per la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 113, comma 2, fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e che detti pagamenti gravano sui relativi quadri economici delle singole opere. Al riguardo, si evidenzia che, anche qualora gli incentivi di cui trattasi venissero erogati nell'annualità di entrata in vigore dei "nuovi" regolamenti, non si ritiene che possano determinarsi effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto agli andamenti di spesa già scontati ai fini dei</p>		

normativo” in quanto i regolamenti delle amministrazioni aggiudicatrici sono stati abrogati a seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici del 2016. La norma in esame, dunque, attribuisce ai “nuovi” regolamenti efficacia retroattiva in quanto gli stessi potranno applicarsi anche agli appalti avviati fra l’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (2016) e l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Ne consegue che le risorse del “fondo incentivante” potranno essere ripartite fra gli aventi diritto.

Sul punto, la relazione tecnica informa che i pagamenti cui la disposizione fa riferimento concernono risorse economiche accantonate e che gravano sui pertinenti piani economici delle singole opere, e pertanto è neutrale per la finanza pubblica.

Alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, la disposizione dunque sembrerebbe avere, per le stazioni appaltanti, il solo effetto di “sbloccare” pagamenti già dovuti e a valere su somme già stanziare: circa l’esattezza di tale interpretazione (che escluderebbe la possibilità di effettuare pagamenti ulteriori non già dovuti) andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Inoltre, qualora risultasse confermata la predetta interpretazione, i pagamenti “sbloccati” potrebbero essere anche risalenti ad esercizi finanziari già decorsi (potenzialmente a ritroso fino al 2016) e potrebbero essere erogati integralmente nell’annualità di entrata in vigore dei “nuovi” regolamenti: in proposito andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi di valutazione circa l’eventualità che possano determinarsi effetti di cassa di ammontare apprezzabile rispetto

saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente, dal momento che, come già evidenziato, si tratta di risorse già accantonate.

<p>agli andamenti di spesa già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in base alla legislazione previgente.</p>	
<p>ARTICOLO 6, commi da 1 a 7 Disposizioni in materia di Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) <u>In merito ai profili di quantificazione</u> si evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione (1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022), derivanti dal trasferimento di 98 unità di personale (6 dirigenti non generali e 92 unità di personale delle Aree) degli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) all'Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), nonché dalla costituzione, presso la medesima Agenzia, di un ufficio e di una posizione dirigenziale generale [comma 1, lett. e) e f), e comma 5], appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi riportati dalla relazione tecnica. Peraltro, si evidenzia che tali oneri, in base a quanto previsto dalla norma (comma 5), sono correlati al trattamento retributivo spettante al nuovo dirigente generale previsto nella dotazione organica dell'Agenzia e al differenziale fra il trattamento economico dell'amministrazione di provenienza (MIMS) e quello che verrà riconosciuto presso l'amministrazione di destinazione al personale delle Aree trasferito. La relazione tecnica, ai fini della quantificazione della componente d'onere relativa al suddetto differenziale</p>	<p>RGS: Il Servizio bilancio osserva che la relazione tecnica relativa all'articolo in esame, ai fini della quantificazione dell'onere relativo al differenziale retributivo tra il trattamento economico corrisposto al personale interessato dall'amministrazione di provenienza e quello che verrà riconosciuto presso l'amministrazione di destinazione, computa anche il dato relativo al personale dirigenziale che non appare espressamente considerato nel testo della norma.</p> <p><i>Al riguardo si fa presente che il primo periodo dell'articolo 6, comma 5 del provvedimento in esame prevede espressamente il trasferimento di sei unità di livello dirigenziale non generale dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Pertanto la relazione tecnica risulta coerente con quanto previsto dal testo del provvedimento in esame.</i></p> <p>Il Servizio bilancio chiede inoltre chiarimenti in merito agli eventuali profili di onerosità relativi al trasferimento all'Agenzia del personale a tempo determinato con incarico dirigenziale in servizio presso il MIMS. Tale trasferimento, espressamente previsto dalla norma, non sarebbe valutato dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri di personale.</p> <p><i>Al riguardo, si fa presente che le risorse umane trasferite dal MIMS all'ANSFISA, come individuate nel primo periodo del comma 5, includono anche il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che risulta in servizio alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.</i></p> <p>Con riferimento all'attribuzione all'Agenzia delle tariffe di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 35/2011, previste dalla previgente disciplina per lo svolgimento da parte del MIMS delle attività ispettive e di gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico, <i>si conferma che le suddette attività siano state integralmente devolute dal Ministero all'Agenzia in ragione dell'assegnazione degli USTIF alla medesima Agenzia disposta dal comma 1, lett. b) e che, pertanto, non risultino ulteriori attività residuali in capo al Ministero tali da richiedere una loro copertura tariffaria.</i></p> <p>Ed ancora, il Servizio bilancio chiede di acquisire una valutazione del Governo volta ad escludere che, in forza del riconoscimento in favore di personale appositamente abilitato dell'Agenzia della possibilità di svolgere specifiche attività di polizia stradale, possa determinarsi l'attribuzione al medesimo personale di specifici trattamenti retributivi indennitari.</p> <p><i>Si conferma la neutralità finanziaria della disposizione.</i></p> <p>Con riferimento alla copertura finanziaria il Servizio bilancio chiede chiarimenti sulla circostanza per cui a fronte di oneri decorrenti dal 2022, il prospetto riepilogativo fa decorrere la riduzione del suddetto fondo dal 2021. <i>Trattasi di un mero refuso nella compilazione dell'allegato 3. Si conferma il profilo della copertura finanziaria, a decorrere dal 2022</i></p>

retributivo, computa anche il dato relativo al personale dirigenziale che, viceversa, non appare espressamente considerato nel testo della norma. L'onere, pertanto, sembrerebbe quantificato in termini prudenziali.

In proposito appare opportuno acquisire chiarimenti in merito agli eventuali profili di onerosità relativi al trasferimento all'Agenzia del personale a tempo determinato con incarico dirigenziale in servizio preso il MIMS. Tale trasferimento viene, infatti, espressamente previsto dalla norma ma non viene valutato dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione degli oneri di personale. In particolare, andrebbero forniti dati ed elementi di quantificazione, riferiti tra l'altro al numero dei dirigenti a contratto del MIMS oggetto di trasferimento all'Agenzia, nonché al relativo trattamento retributivo, al fine di poter valutare la sostenibilità di siffatto trasferimento nell'ambito delle vigenti risorse di bilancio della medesima Agenzia.

Si evidenzia, inoltre, che alla copertura finanziaria degli oneri di personale recati dalla norma in esame, si provvede mediante una compensazione in riduzione (comma 7) di risorse del fondo per l'attualizzazione di contributi pluriennali): tuttavia, a fronte di oneri decorrenti dal 2022, il prospetto riepilogativo fa decorrere la riduzione del suddetto fondo dal 2021. Al riguardo, andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo.

Con riferimento all'attribuzione all'Agenzia delle tariffe di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 35/2011, previste dalla previgente disciplina per lo svolgimento da parte del MIMS delle attività ispettive e di gestione della sicurezza

MIMS: La disposizione prevede il trasferimento all'Agenzia del personale appartenente agli Uffici speciali trasporti a impianti fissi del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con conseguente riduzione della dotazione organica del personale del Ministero. In particolare sono trasferiti all'Agenzia:

- sei unità di livello dirigenziale non generale;
- novantadue unità di personale delle aree funzionali, di cui quarantotto di area III, trentotto di area II e sei di area I.

Non risultano, pertanto, trasferiti all'Agenzia dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi dirigenti a tempo determinato con incarico dirigenziale. Ad ogni buon conto si riporta la tabella riepilogativa delle unità di personale per cui è disposto il trasferimento.

Incremento dotazione organica ANSFISA		Riduzione della dotazione organica MIMS	
Dirigente generale	1	Dirigente generale	0
Dirigente non generale	6	Dirigente non generale	6
Personale delle aree	92	Personale delle aree	92
TOTALI	99		98

In relazione all'attribuzione all'Agenzia delle tariffe di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 35/2011, previste dalla previgente disciplina per lo svolgimento delle attività ispettive e di gestione della sicurezza della rete stradale aperta al traffico, si conferma che le suddette attività sono state integralmente devolute dal Ministero all'Agenzia in ragione dell'assegnazione degli USTIF alla medesima Agenzia disposta dal comma 1, lett. b) e che, pertanto, non risultano ulteriori attività residuali in capo al Ministero tali da richiedere una loro copertura tariffaria.

Relativamente, infine, al riconoscimento, in favore di personale appositamente abilitato dell'Agenzia della possibilità di svolgere specifiche attività di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 285 del 1992, si conferma la neutralità finanziaria della previsione, atteso che l'attribuzione dei compiti di cui al citato articolo 12 non prevede per il personale dell'Agenzia e per gli altri soggetti individuati dalla norma il riconoscimento di trattamenti retributivi indennitari.

<p>della rete stradale aperta al traffico, non si formulano osservazioni. Ciò nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che le suddette attività siano state integralmente devolute dal Ministero all'Agenzia in ragione dell'assegnazione degli USTIF alla medesima Agenzia disposta dal comma 1, lett. b) e che, pertanto, non risultino ulteriori attività residuali in capo al Ministero tali da richiedere una loro copertura tariffaria.</p> <p>In merito, infine, al riconoscimento in favore di personale appositamente abilitato dell'Agenzia della possibilità di svolgere specifiche attività di polizia stradale indicate dalla norma (comma 2), al fine di verificare la neutralità finanziaria della previsione, riferita dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo volta ad escludere che, in forza di tale riconoscimento, possa determinarsi l'attribuzione al medesimo personale di specifici trattamenti retributivi indennitari.</p>	
<p><u>In merito ai profili di copertura finanziaria,</u> si evidenzia che il comma 7 dell'articolo 6 provvede agli oneri derivanti dal trasferimento di personale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nei ruoli dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e dall'istituzione di una posizione di livello dirigenziale presso la citata Agenzia, pari a 1.355.309 euro annui a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio della medesima Agenzia. Lo stesso comma 7 provvede, inoltre, alla compensazione dei relativi effetti</p>	<p>RGS: il Servizio bilancio chiede conferma che l'utilizzo delle risorse presenti nel bilancio dell'Ansfisa per le finalità della disposizione non comprometta le attività già attribuite all'Agenzia a l.v. e che vi sia effettiva disponibilità delle risorse finanziarie necessarie nel Fondo di cui all'articolo 6, comma 2 del DL 154 del 2008. <i>Al riguardo, si conferma che l'utilizzo delle risorse presenti nel bilancio della predetta Agenzia per il perseguimento delle finalità che la disposizione si propone non ne compromette le attuali funzioni e che vi è disponibilità delle risorse nel Fondo indicato utilizzato in compensazione degli oneri recati dalla norma in termini di fabbisogno ed indebitamento.</i></p> <p>MIMS: si assicura che l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia per le finalità previste dalla norma in commento non è comunque suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente.</p>

<p>finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 697.985 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, iscritto nel capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, come si evince dalla legge di assestamento per l'anno 2021, reca uno stanziamento, in termini di cassa, pari a euro 985.166.833 per il 2022 e a euro 377.413.073 per il 2023.</p> <p>In proposito, nel rammentare che, in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, il contributo ordinario in favore dell'ANSFISA ammonta a 31.986.476 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia per le finalità previste dalla norma in commento non sia comunque suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente. Quanto alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a compensazione a valere sul Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.</p>	
ARTICOLO 6, commi 8 e 9 Commissione permanente per le gallerie	RGS: Il Servizio bilancio chiede conferma che il trasferimento della Commissione permanente per le gallerie all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali – ente ricompreso nel perimetro

<p>In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni per quanto attiene all’impatto sui saldi. Andrebbe peraltro confermato che il trasferimento all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali – ente ricompreso nel perimetro della p.a. ai fini dei conti pubblici – non comporti per la stessa Agenzia oneri organizzativi e funzionali, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.</p>	<p>della p.a. ai fini dei conti pubblici – non comporti per la stessa Agenzia oneri organizzativi e funzionali, suscettibili di riflessi di carattere finanziario. <i>Al riguardo, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione in esame affermata in relazione tecnica.</i></p> <p>MIMS: Si conferma che il trasferimento all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali non comporta per la stessa Agenzia oneri organizzativi e funzionali, suscettibili di riflessi di carattere finanziario.</p>
<p>ARTICOLO 7 Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a sottoscrivere l’aumento di capitale della società ITA (di cui all’articolo 79, comma 4-bis, DL n. 18/2020) a seguito della decisione della Commissione europea. Al riguardo, la RT afferma che l’aumento di capitale sarà effettuato ai sensi del comma 4, ultimo periodo, del citato art. 79, nei limiti delle risorse disponibili senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. In proposito si evidenzia che il citato articolo 79 ha istituito, al comma 7, al fine del predetto aumento di capitale, un fondo con una dotazione di 3 miliardi di euro per il solo anno 2020 (con importi registrati in termini di SNF e fabbisogno). Andrebbe pertanto acquisito l’avviso del Governo in merito ai possibili effetti in termini di fabbisogno per il 2021 derivanti dalla sottoscrizione del suddetto aumento di capitale nell’esercizio in corso.</p>	<p>RGS: Il Servizio bilancio chiede di acquisire l’avviso del Governo ulteriori informazioni circa lo sviluppo temporale dei conferimenti e sui pertinenti riflessi sul saldo di fabbisogno per il 2021 in conseguenza della sottoscrizione dell’autorizzato aumento di capitale di ITA nell’esercizio in corso. <i>Al riguardo, si fa presente che gli effetti sul fabbisogno conseguenti alla sottoscrizione dell’autorizzato aumento di capitale sono già stati scontati sui saldi di finanza pubblica.</i></p> <p>Il Servizio Bilancio chiede inoltre conferma che dalle disposizioni di cui al comma 2 per cui si prevede che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia immediatamente adeguato alla decisione della Commissione europea e che il programma adottato dai Commissari straordinari si intenda “ad ogni effetto autorizzato”, non derivino effetti finanziari. <i>Al riguardo, nel richiamare quanto affermato dalla relazione tecnica, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione.</i></p> <p>MISE: per quanto concerne le osservazioni formulate all’articolo 7 si segnala che la disposizione si limita a precisare che qualunque operazione, connessa ad un piano industriale ITA, ed il conseguente adeguamento del suddetto Piano, deve avvenire in conformità della decisione della Commissione europea, senza incidere sulle decisioni del MEF, quale azionista, che sono delineate dall’articolo 79 del DL n. 18/2020.</p>

In proposito, si rammenta che - secondo il comunicato¹ del 10 settembre 2021 in cui la Commissione UE ha dato notizia di aver concluso che il nuovo vettore aereo ITA non è il successore economico di Alitalia e che i conferimenti di capitale dell'Italia a ITA sono conformi al mercato – non costituiscono aiuti di Stato i conferimenti di capitale per un importo di 1,35 miliardi di euro che lo Stato italiano destinerà a ITA nei prossimi tre anni (di cui 700 milioni quest'anno): anche alla luce di tali elementi andrebbero acquisite ulteriori informazioni circa lo sviluppo temporale dei conferimenti e sui pertinenti riflessi sul saldo di fabbisogno.

Per quanto attiene alle disposizioni del comma 2, che prevedono che il programma della procedura di amministrazione straordinaria sia immediatamente adeguato (anziché che i Commissari provvedano ad adeguarlo, come nel testo previgente) alla decisione della Commissione europea e che il programma adottato dai Commissari straordinari si intenda “ad ogni effetto autorizzato”, tenuto conto che la RT non reca elementi in proposito, andrebbe acquisita conferma che da tali procedure di adeguamento e adozione del programma non derivino effetti finanziari.

Infine, con riferimento alle modifiche all'articolo 11-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 73 del 2021 relativo al fondo diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e *voucher* emessi dall'amministrazione straordinaria, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto

¹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/it/ip_21_4665/IP_21_4665_IT.pdf

<p>che il fondo opera nei limiti delle risorse stabilite.</p>	
<p>ARTICOLO 10, commi 1-6 Procedure di attuazione del PNRR <u>In merito ai profili di quantificazione,</u> andrebbe chiarito se la possibilità, prevista dal comma 1, di attribuire le risorse del “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia” non solo alle amministrazioni ed organismi titolari dei progetti ma anche agli enti attuatori dei progetti medesimi comporti, nell’attuazione degli interventi, una dinamica di cassa apprezzabilmente diversa da quella già scontata nei tendenziali per le medesime finalità.</p> <p>Per quanto riguarda il comma 4, che – ai fini della contabilizzazione e della rendicontazione delle spese – consente l’impiego di opzioni di costo semplificate, come individuate dalla normativa unionale sui fondi europei e disciplinate secondo la normativa di dettaglio dettata dalla Commissione europea, non si formulano osservazioni considerato il rilievo procedurale delle disposizioni.</p> <p>Non si formulano altresì osservazioni sul comma 2, che individua la fonte normativa per l’assegnazione delle risorse del FSC necessarie all’attuazione degli interventi PNRR, sul comma 3, che individua la “base giuridica” di riferimento per le amministrazioni chiamate ad attuare il PNRR, sul comma 5, che si limita ad individuare le modalità procedurali con cui le amministrazioni devono dar seguito a obblighi e condizioni già previsti a legislazione vigente, né – infine – sul comma 6 che estende</p>	<p>RGS: Il Servizio Bilancio chiede chiarimenti in ordine alla possibilità, prevista dal comma 1, che l’attribuzione delle risorse del “Fondo Next Generation EU-Italia” non solo alle amministrazioni ed organismi titolari dei progetti ma anche agli enti attuatori dei progetti medesimi comporti, nell’attuazione degli interventi, una dinamica di cassa apprezzabilmente diversa da quella già scontata nei tendenziali per le medesime finalità.</p> <p><i>Si conferma che la disposizione non comporta una dinamica di spesa diversa da quella già scontata sui saldi di finanza pubblica, posto che le risorse del “Fondo Next Generation EU-Italia” sono trasferite alle amministrazioni ed organismi titolari di interventi PNRR, come peraltro disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 di assegnazione delle risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. Saranno le amministrazioni titolari di interventi PNRR, a loro volta, nell’ambito delle risorse loro attribuite, a provvedere al trasferimento delle medesime ai soggetti attuatori perché diano esecuzione ai progetti di competenza. La dinamica di cassa, pertanto, rimane quella già scontata nei tendenziali.</i></p>

<p>l'applicazione (peraltro di carattere eventuale) di una disciplina di recupero di somme dovute da parte degli enti territoriali già prevista a legislazione vigente e alla quale non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.</p>	
<p>ARTICOLO 10, comma 7 Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni <u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si osserva che la norma in esame ripristina una disposizione, alla cui introduzione (nel 2017) e alla cui successiva abrogazione (2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. Considerato tuttavia che nel nuovo testo l'impiego delle modalità di identificazione digitale è esteso a nuovi strumenti e a nuove finalità, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la predetta assunzione di neutralità finanziaria.</p>	<p>RGS: Il Servizio bilancio chiede conferma in ordine alla neutralità finanziaria della disposizione che estende l'impiego delle modalità di identificazione digitale è esteso a nuovi strumenti e a nuove finalità. <i>Al riguardo, nel ribadire quanto già affermato in relazione tecnica, si conferma la neutralità finanziaria della disposizione in esame.</i></p> <p>MID: con riferimento ai rilievi formulati sui profili di quantificazione della norma di cui all'articolo 10 comma 7 (Accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), si chiarisce che non sono stati introdotti nuovi strumenti di identificazione digitale, atteso che - ai sensi dell'art. 64, comma 2-quater e 2-nonies - CIE e CNS erano già previsti come modalità di identificazione insieme a SPID. Si conferma, pertanto, la neutralità finanziaria della norma introdotta.</p>
<p>ARTICOLO 11 Rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81 <u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si prende atto che l'onere è definito in termine di limite massimo di spesa (1,2 miliardi) e che lo stesso viene posto a carico delle risorse del PNRR. In particolare, è previsto l'utilizzo del Fondo di rotazione istituito dalla legge di bilancio 2021 utilizzato a fini di anticipazione di somme, con successivo ripiano a carico delle risorse europee destinate al PNRR. Si ricorda che le spese finanziate dal predetto Fondo determinano un impatto sul saldo di indebitamento netto, che, per convenzione contabile, si considera compensato dalle sovvenzioni europee, anche a prescindere dalla coincidenza temporale tra erogazioni del</p>	<p>RGS: Il Servizio bilancio chiede ulteriori elementi di valutazione circa l'impatto atteso sul saldo di indebitamento netto (deficit) della componente dell'onere in esame riferita alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato, in ragione del finanziamento con "sovvenzioni" del PNRR ovvero con "prestiti additivi" europei. <i>Al riguardo, si conferma la natura aggiuntiva delle risorse PNRR di rifinanziamento del fondo 394/81 e che le relative spese sono già scontate sui saldi di finanza pubblica.</i></p>

fondo e trasferimenti dalla UE. Tale compensazione non si determina invece laddove le nuove spese siano finanziate da prestiti europei (c.d. “prestiti additivi”) tenuto conto che tale componente, di natura finanziaria, è priva di effetti sull’indebitamento e non è quindi suscettibile di produrre i menzionati effetti di compensazione.

Tanto premesso, si osserva che con specifico riferimento alla componente dell’onere in esame riferita alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato (800 milioni, con possibilità di incrementi dovuti alla prevista facoltà di trasferimento di risorse dalla sezione relativa alla componente “contributi”, alla sezione relativa alla componente dei finanziamenti agevolati), andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione circa l’impatto atteso sul saldo di indebitamento netto (deficit). In proposito, potrebbero infatti ricorrere le due seguenti ipotesi:

- qualora la concessione dei finanziamenti agevolati previsti dalla norma fosse finanziata dalle “sovvenzioni” del PNRR, potrebbe determinarsi un effetto di miglioramento del deficit, poiché, a fronte dell’acquisizione di contributi a fondo perduto (migliorativi del saldo) dalla UE, la relativa spesa, finalizzata all’erogazione di prestiti alle imprese, essendo ascrivibile alla categoria delle operazioni finanziarie, non comporterebbe alcun impatto sul saldo di indebitamento netto;
- viceversa, qualora si ritenga di ricorrere, non alle sovvenzioni, ma ai c.d.

“prestiti additivi” europei – come sembrerebbe evincersi dalla genesi della norma, che trae origine da una decisione europea - l’impatto sul saldo di deficit sarebbe neutrale sia per quanto attiene alle risorse utilizzate (anch’esse derivanti da operazioni finanziarie) sia con riferimento all’utilizzo delle stesse.

Potrebbe in tal caso crearsi uno spazio per ulteriori utilizzi a carico del PNRR, qualora le relative spese risultino già scontate ai fini dei tendenziali e ferma restando l’esigenza di copertura sugli altri saldi.

In merito alla suindicata ricostruzione andrebbero acquisiti più puntuali elementi di valutazione, chiarendo altresì gli effetti attesi in termini di fabbisogno (considerato che su tale saldo andrebbero invece registrati gli effetti positivi derivanti dalla restituzione dei finanziamenti agevolati da parte delle imprese).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 5 dell’articolo 11 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (800 milioni di euro) e di contributi a fondo perduto (400 milioni di euro) alle imprese esportatrici, pari complessivamente a 1,2 miliardi di euro per il 2021, a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1.

In proposito, si rammenta preliminarmente che l’articolo 1, comma 1037, della legge di bilancio

RGS: il Servizio bilancio, con riguardo alla copertura, chiede che il governo assicuri che le risorse utilizzate a copertura, almeno per la parte destinata alla concessione di contributi a fondo perduto siano quelle erogate dall’Unione europea a titolo di sovvenzioni e non quelle erogate a titolo di prestiti.

Al riguardo, nel ribadire quanto già riportato in relazione tecnica, fa presente che le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all’articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, costituiscono risorse a fondo perduto.

2021 (legge n. 178 del 2020) ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia - iscritto nel capitolo 8003 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni per l'anno 2022 e di 44.573 milioni per l'anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare – e ha previsto che tale Fondo costituisca un'anticipazione dello Stato rispetto ai contributi, a fondo perduto e a titolo di prestiti, provenienti dall'Unione europea relativi al Programma Next Generation EU.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo assicuri che le risorse utilizzate a copertura, almeno per la parte destinata alla concessione di contributi a fondo perduto (400 milioni di euro), che in quanto tali appaiono presentare un impatto anche in termini di indebitamento netto, siano quelle erogate dall'Unione europea a titolo di sovvenzioni e non quelle erogate a titolo di prestiti. In quest'ultimo caso, infatti, le risorse utilizzate a copertura, derivando dalla concessione di prestiti, non avrebbero alcun effetto compensativo in termini di indebitamento netto – effetto tuttavia necessario a fronte di oneri derivanti dall'erogazione di contributi a fondo perduto – né, tanto meno, tale effetto compensativo potrebbe rinvenirsi nell'utilizzo del citato Fondo di rotazione, posto che le relative risorse sono state computate, ai fini dei saldi di finanza pubblica, solo in termini di saldo netto dal finanziare, come risulta dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio 2021.

<p>ARTICOLO 12 Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti <u>In merito ai profili di copertura finanziaria,</u> si evidenzia che l'articolo 12, comma 1, lettera a), capoverso comma 1, provvede agli oneri, pari complessivamente a 123.515.175 euro, di cui 12.351.518 euro per il 2021 e 111.163.658 euro per il 2022, derivanti dall'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 31 dicembre 2020, n. 178, iscritto nel capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che, come si evince dalla legge di assestamento per l'anno 2021, reca uno stanziamento, in termini di competenza, pari a circa 10 miliardi di euro per il 2021, 11,5 miliardi di euro per il 2022 e 9 miliardi di euro per il 2023. Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che il fondo in esame rechi le occorrenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle stesse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.</p>	<p>RGS: il Servizio bilancio chiede conferma della disponibilità delle risorse finanziarie indicate come copertura dalla disposizione e che l'utilizzo delle stesse non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a l.v. <i>Al riguardo, si conferma la disponibilità delle risorse per il perseguimento delle finalità che la disposizione si propone senza che tale utilizzo pregiudichi le attività già intraprese a l.v.</i></p>
<p>ARTICOLO 13, comma 1 Misure in favore dei giovani imprenditori dei territori insulari del centro-nord <u>In merito ai profili di quantificazione,</u> si prende atto della quantificazione degli oneri, derivanti dall'estensione delle misure denominate "Resto al Sud" ai comuni insulari ubicati nel centro-nord, operata dalla RT che</p>	<p>RGS: Il Servizio Bilancio, premesso che l'articolo 1 del DL 91/2017 prevede che le istanze di finanziamento possano essere richieste fino ad esaurimento delle risorse stanziare e che dalla relazione tecnica emerge che vi è ancora un ampio margine di disponibilità della dotazione, chiede conferma che non risulti alterata la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali. <i>Al riguardo, si conferma che la spesa è già scontata nei tendenziali.</i></p>

<p>stima effetti valutati in circa 1.400.000 euro annui dal 2022 al 2025. Atteso che l'articolo 1 del DL 91/2017 prevede che le istanze di finanziamento possano essere richieste fino ad esaurimento delle risorse stanziare e che dalla relazione tecnica emerge che vi è ancora un ampio margine di disponibilità della dotazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che non risulti comunque alterata la dinamica di spesa già scontata ai fini dei tendenziali.</p>	
<p>ARTICOLO 13, comma 2. Modifica della procedura di attribuzione di contributi per gli investimenti ai comuni</p> <p>In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che il differimento dei termini sopra descritti non incida sulla modulazione degli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento alla realizzazione degli investimenti finanziati con le somme stanziare nel 2021.</p>	<p>RGS: Il Servizio Bilancio chiede conferma che il differimento dei termini di cui alla disposizione in esame non incida sulla modulazione degli effetti scontati nei tendenziali di finanza pubblica con riferimento alla realizzazione degli investimenti finanziati con le somme stanziare nel 2021.</p> <p><i>Al riguardo, si conferma quanto riportato nell'allegato finanziario alla relazione tecnica.</i></p>
<p>ARTICOLO 15 Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1-sexies dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009, introdotto dall'articolo 15, comma 1, del provvedimento in esame, provvede agli oneri, pari a 200.000 euro per l'anno 2021, derivanti dalla facoltà attribuita al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri di</p>	<p>PCM-DAR: con riferimento all'articolo 15, si concorda con la precisazione fornita nella versione definitiva del dossier di verifica delle quantificazioni elaborata dal Servizio Bilancio dello Stato.</p>

<p>stipulare un'apposita convenzione per il supporto tecnico-operativo alle attività di competenza relative alla ricognizione delle infrastrutture prevista dalla disposizione in commento, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).</p> <p>Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare dal punto di vista sostanziale, giacché, da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, emerge che il citato Fondo risulta capiente, posto che esso presenta una disponibilità pari a circa 76 milioni di euro per l'anno 2021. Dal punto di vista formale appare invece necessario precisare che gli oneri oggetto di copertura sono quelli di cui al terzo periodo del comma 1-ter dell'articolo 21 della legge n. 42 del 2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo in esame.</p>	
<p>ARTICOLO 16 Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari <u>In merito ai profili di copertura finanziaria,</u> si evidenzia che il comma 2 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dalla proroga fino al 31 dicembre 2024 dell'incarico del Commissario straordinario previsto per la ricostruzione del ponte Morandi, pari a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. In particolare, quanto a 375.000 euro per l'anno 2021 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante</p>	<p>MIMS: si conferma che il Fondo di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 presenta le occorrenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle stesse non compromette la realizzazione di programmi di spesa già avviati dal Ministero.</p>

corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo al bilancio 2021-2023, e quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Per quanto riguarda la prima modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare dal punto di vista sostanziale, posto che il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell'utilizzo del medesimo accantonamento disposto dagli articoli 1, comma 6, 5, commi 3, 5 e 9 del provvedimento in oggetto. Dal punto di vista formale, invece, appare necessario introdurre un'apposita disposizione volta ad autorizzare il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per quanto concerne la seconda modalità di copertura, si segnala che le risorse finanziarie di parte corrente rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, cui si è fatto cenno in precedenza, sono state iscritte, per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nel capitolo 1414 dello stato di previsione del medesimo Ministero che, come si evince dalla legge di assestamento per l'anno 2021, reca uno stanziamento, in termini di competenza, pari a euro 32.370.000 per l'anno 2022.

Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che il Fondo in esame rechi le occorrenti risorse disponibili e che l'utilizzo delle stesse non comprometta la realizzazione di programmi di spesa già avviati dall'amministrazione interessata.